Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 dicembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 novembre 1956, n. **1418**.

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore della lavorazione della foglia di tabacco nei magazzini generali dei concessionari speciali della Cassa unica per gli assegni stessi, in vigore alla data del

1° maggio 1955, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni:

Assegni:

lire 960 settimanali per ciascun figlio;
lire 648 settimanali per il coniuge;
lire 330 settimanali per ciascun ascendente.

Contributi:

20,45 per cento sulla retribuzione lorda.

E' applicata a favore della gestione, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dall'1,55 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.

Art. 2.

Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — VIGORELLI — MEDICI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 1° dicembre 1956, n. **1419**.

Stanziamento del contributo statale a favore del Fondo nazionale soccorso invernale 1955-56.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la concessione della somma di lire 980 milioni a favore del « Fondo nazionale di soccorso invernale ».

Art. 2.

Alla copertura della spesa di lire 980 milioni si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette risultanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 13 dicembre 1956, n. **1420**.

Titolo di studio obbligatorio per l'ammissione alle scuole-convitto professionali per infermiere, istituite a norma del regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 8 del regio decreto-legge 15 agosto 1925, numero 1832, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è premesso il seguente comma:

« Per l'ammissione alle scuole-convitto è prescritta, come titolo di studio minimo, la licenza di scuola media inferiore o di scuole di avviamento o altro titolo di studio equipollente ».

Art. 2.

Il Governo emanerà, entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari di applicazione del precedente art. 1, modificando in conseguenza il regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 19 dicembre 1956, n. **1421**.

Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1961 la durata dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno che cadrebbero in pubblico dominio, ai sensi delle leggi vigenti, nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della presente legge e il termine anzidetto.

Art. 2.

Ai fini della proroga di protezione di cui all'articolo precedente sono applicabili le norme contenute negli articoli da 2 a 5 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.

Art. 3.

La sfera di applicazione della presente legge è regolata dalle norme contenute nel titolo VI della legge 22 aprile 1941, n. 633, con le modificazioni apportate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 82.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — MARTINO — MORO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 20 dicembre 1956, n. **1422**.

Riduzione dei canoni di affitto di fondi rustici composti in canapa nelle provincie della Campania.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'annata agraria 1955-56 e sino al termine dell'annata agraria in corso al momento della entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari, i canoni di affitto dei fondi rustici in canapa o in denaro con riferimento al prezzo della canapa, comunque determinati, nelle provincie della Campania, sono ridotti del trenta per cento (30 per cento).

Qualora il canone sia composto anche di altri prodotti, la riduzione prevista al comma precedente, salve le disposizioni di legge vigenti per i canoni costituiti in cereali, si applica limitatamente alla parte composta in canapa o con riferimento al prezzo della stessa.

L'affittuario potrà ripetere la differenza tra l'ammontare eventualmente corrisposto a titolo di canone al locatore e quello minore dovuto ai sensi dei commi precedenti, non oltre un anno dalla cessazione del rapporto di affitto.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, per prezzo della canapa si intende quello effettivamente corrisposto annualmente a fine gestione dal Consorzio nazionale canapa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MORO — CORTESE

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 27 dicembre 1956, n. **1423**.

Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Possono essere diffidati dal questore:

1) gli oziosi e i vagabondi abituali, validi al lavoro;

2) coloro che sono abitualmente e notoriamente dediti a traffici illeciti;

3) coloro che, per la condotta e il tenore di vita, debba ritenersi che vivano abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento o che, per le manifestazioni cui abbiano dato luogo, diano fondato motivo di ritenere che siano proclivi a delinquere;

4) coloro che, per il loro comportamento siano ritenuti dediti a favorire o sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero ad esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso;

5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il questore ingiunge alle persone diffidate di cambiare condotta, avvertendole che, in caso contrario, si farà luogo alle misure di prevenzione di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel Comune dal quale sono allontanate.

Il contravventore è punito con l'arresto da uno a sei mesi.

Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio.

Art. 3.

Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante la diffida del questore, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie.

Nei casi di particolare pericolosità, può essere imposto l'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

Art. 4.

Per l'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente articolo, il questore nella cui Provincia la persona dimora, dopo che questa sia stata infruttuosamente diffidata, ne fa proposta motivata al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di Provincia.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinarne l'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico Ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quanto è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza.

Art. 5.

Qualora il tribunale disponga l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, nel provvedimento sono determinate le prescrizioni che la persona sottoposta a tale misura deve osservare.

A tale scopo, qualora la misura applicata sia quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza e si tratti di ozioso, vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento di reati, il tribunale prescrive di darsi, entro un congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all'autorità di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

In ogni caso, prescrive di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi dalla dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza; prescrive, altresì, di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subìto condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, di non rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una data ora senza comprovata necessità e, comunque, senza averne data tempestiva notizia alla autorità locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole, o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più provincie.

Qualora sia applicata la misura dell'obbligo di soggiorno in un determinato comune, può essere, inoltre, prescritto:

1) di non andare lontano dall'abitazione scelta senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2) di presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza preposta alla sorveglianza nei giorni indicati ed a ogni chiamata di essa.

Alle persone di cui al comma precedente è consegnata una carta di permanenza da portare con sè e da esibire ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. 6.

Se la proposta riguarda la misura dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune, il presidente del tribunale, nella pendenza del procedimento di cui all'art. 4, secondo comma, può, ove sussistano motivi di particolare gravità, disporre con provvedimento motivato che la persona denunciata sia tenuta sotto custodia in un carcere giudiziario, fino a quando non sia divenuta esecutiva la misura di prevenzione.

Art. 7.

Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 è comunicato al questore per l'esecuzione.

Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorità di pubblica sicurezza che lo propose, può essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quando sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato.

Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.

Art. 8.

I provvedimenti di assegnazione al confino emanati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a convalida dell'autorità giudiziaria competente, secondo le norme della legge stessa.

All'uopo, il questore trasmette, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, una copia di ciascun provvedimento con motivata proposta al presidente del tribunale, il quale provvede ai sensi dell'art. 4.

Qualora entro detto termine non venga presentata la proposta di convalida, cessano gli effetti del provvedimento. Il questore ne dà notizia all'interessato entro i quindici giorni successivi.

Art. 9.

Il contravventore alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale della pubblica sicurezza è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, il sorvegliato speciale che, per un reato commesso dopo il decreto di sorveglianza speciale, abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi, può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 10.

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la loro esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale; se questa sia stata pronunciata, ne cessano gli effetti.

Art. 11.

La sorveglianza speciale comincia a decorrere dal giorno in cui il decreto è comunicato all'interessato e cessa di diritto allo scadere del termine nel decreto stesso stabilito, se il sorvegliato speciale non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se nel corso del termine stabilito il sorvegliato commette un reato per il quale riporti successivamente condanna e la sorveglianza speciale non debba cessare, il termine ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

Art. 12.

La persona sottoposta all'obbligo del soggiorno in un determinato Comune che contravviene alle relative prescrizioni è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Il tempo trascorso in custodia preventiva seguita da condanna o in espiazione di pena detentiva, anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria, non è computato nella durata dell'obbligo del soggiorno in un determinato Comune.

L'obbligo del soggiorno cessa di diritto se la persona obbligata è sottoposta a misura di sicurezza detentiva. Se alla persona obbligata a soggiornare in un determinato Comune è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell'obbligo del soggiorno.

Art. 13.

L'applicazione delle misure di prevenzione stabilite dall'art. 3 della presente legge importa gli stessi effetti conseguenziali prodotti dall'ammonizione e dall'assegnazione al confino secondo il precedente ordinamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI — MORO

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO MINISTERIALE 7 settembre 1956.

Proroga della concessione di temporanea importazione concernente il bestiame suino, nonchè le carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 24 luglio 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'8 marzo 1957, la validità della concessione di importazione temporanea, concernente bestiame suino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame suino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni, prorogata, per ultimo, fino all'8 settembre 1956, col decreto Ministeriale 10 febbraio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 2 maggio 1956.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 settembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1956
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 52. — BENNATI

(6442)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1956.

Sostituzione dei componenti il Comitato di cui all'art. 2 del regolamento per l'esecuzione delle norme previste nel capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949: « Piano dodecennale per lo sviluppo dell'agricoltura italiana ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949;

Visti i decreti interministeriali 20 novembre 1953, n. 22001, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2, foglio n. 87, e 29 aprile 1955, numero 25149/5437, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 9, foglio n. 219, con i quali si è provveduto alla costituzione del Comitato previsto dall'art. 2 del regolamento per l'esecuzione delle norme di cui al predetto capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, nonchè alla successiva sostituzione di alcuni membri del Comitato medesimo;

Viste le lettere n. 4098 del 13 febbraio 1956 della Ragioneria centrale presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e n. 328279/66/A del 3 agosto 1956 del Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro Ispettorato generale finanziamenti, con le quali, a se-

guito del collocamento a riposo, per raggiunti limiti d'età, del rag. Attilio Foà e del rag. Biagio Bianco, è stato designato il dott. Rosario Fontana, direttore di divisione in servizio presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'incarico di membro effettivo del Comitato;

Decreta:

L'articolo unico, paragrafi *c*) e *d*), secondo e terzo comma, del decreto interministeriale 20 novembre 1953, n. 22001, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1954, registro n. 2 foglio n. 87, modificato con decreto interministeriale 29 aprile 1955, n. 25149/5437, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio successivo, registro n. 9, foglio n. 219, è ulteriormente modificato come segue:

c) Simoncini dott. Renato, direttore di divisione del Ministero del tesoro, e Fontana dott. Rosario, direttore di divisione della Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

d) secondo comma il dott. Edmondo Cobianchi e dott. Pietro Luppino sono sostituiti, in caso di assenza od impedimento dal direttore di divisione dott. Domenico Palumbo; il dott. Renato Simoncini e il dott. Rosario Fontana, rispettivamente, dal direttore di sezione dott. Innocenzo Zitelli e dal direttore di sezione della Ragioneria generale dello Stato dott. Giuseppe Attanasio;

terzo comma le funzioni di segreteria del Comitato saranno disimpegnate dal dott. Mario Pizzorni consigliere di 2ª classe nel ruolo amministrativo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 ottobre 1956

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1956
Registro n. 26 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 371. – PALADINI

(6430)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1956.

Proroga della concessione di temporanea importazione concernente il bestiame bovino, nonchè le carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 ottobre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino all'11 gennaio 1957, la validità della concessione di importazione temporanea, concernente bestiame bovino, carni e sottoprodotti della macellazione di bestiame bovino, freschi, refrigerati, congelati, per la confezione di prodotti in scatola, salati, affumicati o per altre lavorazioni, istituita, con validità fino all'11 ottobre 1956, col decreto Ministeriale 11 giugno 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 dell'11 luglio 1956.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1956
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 50. — BENNATI

(6443)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1956.

Proroga della concessione di temporanea importazione concernente nitrato e cloridrato di guanidina destinati alla produzione di sulfamidici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 10 ottobre 1956;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, secondo comma, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709;

Decreta:

Art. 1

E' prorogata fino al 2 maggio 1957, la validità della concessione di importazione temporanea, concernente nitrato e cloridrato di guanidina destinati alla produzione di sulfamidici, prorogata per ultimo, fino al

2 novembre 1956, col decreto Ministeriale 30 aprile 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 27 luglio 1956.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1956
Registro n. 27 *Finanze, foglio n.* 51. — BENNATI

(6444)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1956.

Rimborso delle ricevute provvisorie mod. 49 T rilasciate in luogo dei buoni del Tesoro ordinari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

Visto il secondo comma dell'art. 18 della legge 19 luglio 1956, n. 750, sullo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro che dà facoltà al Ministro per il tesoro di emanare con propri decreti norme intese a disciplinare l'ammissione a rimborso delle ricevute provvisorie mod. 49 T rilasciate in esercizi precedenti al 1956-57 e non sostituite con i titoli medesimi, anche a modificazione del regolamento per la contabilità generale dello Stato;

Considerata la necessità di disciplinare mediante particolari disposizioni l'ammissione al rimborso delle succitate ricevute provvisorie mod. 49 T;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse a rimborso, con le modalità di cui ai successivi articoli, le ricevute provvisorie mod. 49 T rilasciate in luogo dei buoni del Tesoro ordinari negli esercizi finanziari precedenti al 1956-57 e non sostituite con i titoli medesimi.

Le domande di rimborso debbono essere trasmesse alla Direzione generale del tesoro direttamente o per il tramite delle Sezioni di tesoreria provinciale.

Art. 2.

Le Sezioni di tesoreria provinciale ritireranno dall'esibitore, previo rilascio di apposita ricevuta, i succitati mod. 49 T e li trasmetteranno all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia per il controllo di legittimità da esperirsi sulla scorta dei tronconi e di quanto altro possa concorrere all'accertamento medesimo, da farsi risultare a tergo della ricevuta mediante stampigliatura debitamente munita di timbro e firma.

Art. 3.

Ottemperati gli adempimenti di cui ai precedenti articoli, l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia provvederà ad inoltrare le ricevute stesse alla Direzione generale del tesoro la quale, accertato che non sussistano impedimenti, le ammetterà a rimborso per il loro valore nominale, mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Nei casi di impedimento al rimborso delle ricevute mod. 49 T si osserveranno, in quanto applicabili, le norme relative ai buoni del Tesoro ordinari.

Art. 5.

Per le ricevute mod. 49 T, che non portano l'indicazione dell'intestatario, il pagamento deve farsi con le modalità dell'art. 420 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato a favore dell'esibitore il quale dovrà apporre, a tergo della ricevuta, la firma per quietanza con le sue complete generalità e il recapito.

Art. 6.

Per le ricevute mod. 49 T rilasciate al nome, il pagamento non può farsi che a favore degli intestatari o dei loro legali rappresentanti od aventi causa, la cui identità, debitamente accertata all'atto del rimborso dovrà risultare, a tergo della ricevuta, dalla firma di quietanza con le complete generalità e il recapito.

La qualità di legale rappresentante o di avente causa dell'intestatario della ricevuta, dovrà essere preventivamente accertata dalla Direzione generale del tesoro, alla quale dovrà inviarsi la relativa documentazione o, in mancanza, un provvedimento della competente autorità giudiziaria.

Art. 7.

Le ricevute mod. 49 T rimborsate in forza delle presenti disposizioni verranno regolarmente contabilizzate dalle Sezioni di tesoreria provinciale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 novembre 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1956
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 82

(6472)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1956.

Parificazione gerarchica del personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con quello dello Stato, limitatamente al periodo 1° giugno 1946-30 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, con il quale gli enti e gli istituti di diritto pubblico, anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o al cui funzionamento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, ai quali non siano applicabili le norme sulla disciplina giuridica dei contratti collettivi di lavoro, sono autorizzati ad estendere, tenuto conto delle rispettive disponibilità di bilancio e delle altre condizioni all'uopo stabilite dal predetto decreto, ai propri personali, i miglioramenti economici concessi con il decreto medesimo ai dipendenti dello Stato;

Visto il disposto dello stesso art. 14, giusta il quale il trattamento economico complessivo, per stipendio o paga, o retribuzione od altro assegno di carattere fondamentale e per indennità di carovita, e per altri assegni fissi di carattere generale anche se temporanei, risultante per il personale degli enti od istituti suindicati, dalla applicazione dei miglioramenti economici di che trattasi, in nessun caso può eccedere di oltre il 20 % l'importo annuo complessivo dello stipendio, o paga, o retribuzione e dell'indennità di carovita, fruito in attuazione di esso decreto n. 722 dai dipendenti statali di grado o categoria cui il personale degli enti ed istituti medesimi può essere parificato in relazione alla importanza dell'ente cui appartiene e alle funzioni esercitate;

Atteso che, a norma del quinto comma dell'articolo predetto, qualora gli ordinamenti dei singoli enti ed istituti di cui sopra non stabiliscano già la parificazione di grado con il personale statale, detta parificazione deve essere determinata con provvedimento da emanare dal Ministro competente di concerto con il Ministro per il tesoro;

Stante che per il periodo intercorrente dalla data di costituzione dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi a quella di entrata in vigore del regolamento organico per il personale dell'Ente anzidetto, l'ordinamento dell'Ente di cui trattasi non stabilisce la predetta parificazione, e, pertanto, bisogna provvedervi in conformità alle disposizioni succitate;

Atteso che l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, a norma del secondo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, istitutivo dell'Ente medesimo, ha provveduto al proprio funzionamento nel periodo suindicato, mediante personale già appartenente all'Ente nazionale per il tabacco e all'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », entrambi soppressi con il citato decreto n. 297 del 1946;

Considerato che detto personale, ai sensi del terzo comma dell'art. 5 del sopra nominato decreto n. 297, ha conservato, per il periodo di tempo in cui ha prestato servizio presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, la posizione giuridica ed economica di impiego da essa rivestita alla data di entrata in vigore del decreto n. 297, presso gli Enti di provenienza;

Atteso che il personale dell'Ente nazionale per il tabacco era sprovvisto di regolamento organico e, che, pertanto, non rivestendo il relativo rapporto d'impiego carattere di stabilità, il personale medesimo andrebbe assimilato, agli effetti della parificazione di cui all'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale n. 722 del 1945, al personale statale non di ruolo;

Considerato, tuttavia, che per il personale dell'Ente predetto, preposto a talune funzioni di carattere direttivo, ricorrono circostanze che giustificano, ai sensi della circolare n. 100600 in data 15 gennaio 1946 del Ministero del tesoro, contenente norme per la applicazione del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, di adottare, in linea eccezionale, particolari riferimenti parificativi con la gerarchia dei dipendenti statali di ruolo;

Visto il regolamento organico dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina « Luigi Starace Cilento », approvato con deliberazione del Conosiglio direttivo in data 3 febbraio 1939;

Viste le proposte all'uopo formulate dall'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi con deliberazione adottata dal Consiglio direttivo dell'Istituto stesso in data 22 maggio 1956;

Atteso che l'Ente predetto è sottoposto, giusta il disposto del decreto legislativo luogotenziale 26 marzo 1946, n. 297, alla vigilanza del Ministero delle finanze;

Decreta:

In attuazione del disposto dell'art. 14, quinto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, ed ai fini esclusivi dell'estensione, con le norme e alle condizioni e limitazioni in tale articolo stabilite, al personale dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, dei miglioramenti economici di cui al decreto medesimo, la parificazione gerarchica del predetto personale con quello dello Stato è determinata come appresso, ed è operante per il periodo intercorrente dalla data di costituzione del predetto Ente a quella di entrata in vigore del relativo regolamento organico:

Personale dell'Ente — Qualifica	Personale di ruolo dello Stato —
a) *Personale impiegatizio dell'Ente nazionale per il tabacco:*	
Dirigente Servizio agrario	Grado VII
Dirigente Servizio fermentazioni	» VIII
Dirigente Servizio esportazione	» VIII
Dirigente Ufficio amministrazione	» X
b) *Personale impiegatizio dell'Istituto sperimentale per la tabacchicoltura salentina:*	
Reggente Sezione agronomica	Grado VIII
Reggente Sezione industriale	» VIII
Reggente Sezione chimica	» VIII
Aiuto chimico	» IX
Esperto	» X
Segretario amministrativo	» X
Ragioniere	» X
Autista	Agente tecnico
Commesso usciere	Usciere
Commesso fattorino	Inserviente

	Personale non di ruolo dello Stato —
c) *Personale avventizio:*	
Personale in possesso di diploma di laurea o addetto a funzioni tecniche	Cat. 1ª Lettera *a)*
Personale in possesso di diploma di laurea, addetto a funzioni amministrative	» 1ª » *b)*
Personale in possesso di diploma di scuola media di secondo grado, con funzioni di gruppo *B*	» 2ª
Personale in possesso di diploma di scuola media di primo grado, con funzioni di gruppo *C* o assunto per il servizio di copia	» 3ª
Personale subalterno	» 4ª

Roma, addì 13 dicembre 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(6431)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1956.
Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa rurale Andriese, con sede in Andria, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa rurale Andriese, con sede in Andria, in data 15 luglio 1956, con la quale viene invocato il provvedimento della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'ente, trovandosi questo con attività insufficienti per il pagamento dei debiti e con tutti i macchinari sequestrati dai proprietari dei terreni affittati;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Riconosciuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa rurale Andriese, con sede in Andria, costituita con atto 26 novembre 1950 del notaio Pietro Di Corato, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il geom. Giuseppe Di Noia è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(6438)

DECRETO MINISTERIALE 18 dicembre 1956.
Modificazioni al termine di pagamento delle tasse automobilistiche.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 5 e 6 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, ed il decreto Ministeriale 12 novembre 1955, n. 178175, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 23 dicembre 1955;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli a motore, gli autoscafi e i rimorchi, già in circolazione, può essere effettuato nel modo seguente:

1) non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi stabiliti nelle lettere *a*) *b*) *e c*) dell'art. 5 del testo unico 5 febbraio 1953, n. 39, per le autovetture, gli autobus, gli autoveicoli e rimorchi adibiti ad uso speciale, gli autoscafi ed i rimorchi adibiti al trasporto di persone;

2) non oltre il quindicesimo giorno dall'inizio di tali periodi fissi per gli autocarri, i motocarri, i motofurgoncini leggeri e i rimorchi;

3) non oltre il 25 gennaio per i velocipedi con motore ausiliario.

Art. 2.

La tassa annuale per i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere, decorre dal 1° febbraio di ciascun anno e termina al 31 gennaio dell'anno successivo; quella quadrimestrale rispettivamente dal 1° febbraio, 1° giugno, 1° ottobre; quella bimestrale rispettivamente dal 1° febbraio, 1° aprile, 1° giugno, 1° agosto, 1° ottobre e 1° dicembre.

Per tali motoveicoli, già in circolazione, il pagamento della tassa può essere assolto non oltre il decimo giorno dei predetti periodi fissi.

Art. 3.

In applicazione di quanto disposto nel precedente art. 2, nell'anno 1957 i motocicli, le motocarrozzette, i motocicli leggeri e le motocarrozzette leggere possono scontare la tassa:

per un dodicesimo, relativamente al mese di gennaio:

per tre dodicesimi, per il periodo gennaio-marzo 1957;

per cinque dodicesimi, per il periodo gennaio-maggio 1957;

per tredici dodicesimi, per il periodo gennaio 1957-gennaio 1958.

Art. 4.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° gennaio 1957, sarà registrato alla Corte dei conti e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 27 Finanze, foglio n. 400

(6471)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1956.
Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Varese, e nomina del nuovo presidente.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1946, con il quale venne provveduto alla nomina del presidente

della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese nella persona del comm. Pietro Broglio;

Visti i provvedimenti con i quali, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale predetto e della legge 12 luglio 1951, n. 560, sono stati nominati i componenti della Giunta di cui sopra;

Viste le dimissioni dalla carica presentate dal predetto comm. Broglio;

Considerata l'opportunità di provvedere ad un completo rinnovamento degli organi amministrativi della predetta Camera, dato il lungo periodo trascorso dalla loro nomina ed in relazione ai mutamenti verificatisi in tale periodo nella situazione economica della provincia di Varese;

Decreta:

Art 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese è sciolta.

Il Prefetto di Varese disporrà, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, e della legge 12 luglio 1951, n. 560, i provvedimenti necessari alla ricostituzione di detto organo.

Art. 2.

Il sig. Angelo Campiotti è nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Varese, in sostituzione del comm. Pietro Broglio, dimissionario.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1956

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

(6434)

DECRETO MINISTERIALE 24 dicembre 1956.
Speciali regimi d'imposizione una volta tanto dell'imposta sull'entrata per l'anno 1957 per alcune categorie di entrate.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799;

Visto l'art. 11 della legge 7 gennaio 1949, n. 1;

Visto l'art. 8 della legge 29 dicembre 1949, n. 955;

Visto l'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110;

Visto l'articolo unico della legge 27 novembre 1956, n. 1358;

Ritenuta l'opportunità di stabilire per l'anno 1957 nei limiti fissati dagli articoli sopra richiamati speciali regimi di imposizione per alcune delle categorie di atti economici negli stessi articoli indicate;

Decreta:

TITOLO I
Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, uova, pollame, conigli e cacciagione

Art. 1.

Per il commercio dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, l'imposta sull'entrata si corrisponde una volta tanto all'atto dell'immissione in consumo dei prodotti medesimi, in base alle aliquote e giuste le norme stabilite dagli articoli seguenti.

Per atto d'immissione in consumo si intende:

a) l'acquisto dei detti prodotti da parte di commercianti dettaglianti con negozio fisso o ambulanti, compresi gli spacci militari, aziendali, di fabbrica e simili, nonchè per i produttori diretti, il passaggio dal luogo di produzione al proprio negozio di vendita al pubblico;

b) l'acquisto dei detti prodotti da parte di chi, esercitando un commercio od un'industria (alberghi, ristoranti, caffè, pasticcerie, collegi, mense militari, aziendali e di fabbrica e simili), li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria;

c) l'acquisto dei detti prodotti presso grossisti o commissionari da parte di privati consumatori;

d) l'acquisto dei detti prodotti da parte di industriali che provvedono alla lavorazione o manipolazione dei prodotti stessi;

e) l'acquisto dei detti prodotti da parte di grossisti che provvedono alla manipolazione o lavorazione o comunque ad un processo di conservazione dei prodotti medesimi che venga ad alterarne i caratteri fisici;

f) l'acquisto di uova da parte di aziende tecnicamente organizzate che le destinano alla produzione di pollame;

g) l'acquisto di pesce novello da parte di chiunque per il diretto collocamento nei bacini di coltivazione e di ripopolamento.

Art. 2.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dal precedente articolo sono i seguenti:

fiori freschi, comprese le foglie e le piante ornamentali;

frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'*immediato* deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione (capperi o qualche altro prodotto), compresa la frutta secca anche sgusciata, ed esclusi i legumi secchi, i lupini secchi, l'uva passa di ogni genere ed i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati;

pesce fresco, anche congelato, escluso quello secco, quello salato e quello comunque conservato;

uova di pollame;

pollame, (esclusi i pulcini da allevamento), conigli e cacciagione, vivi o morti.

Art. 3.

Per gli atti economici previsti dal precedente art. 1, l'imposta sull'entrata è dovuta:

1) per quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*) e *g*): nella misura del 3 % per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione e nella misura del 2 % per i

prodotti ortofrutticoli e della pesca e per le uova, e si corrisponde a cura del venditore nei modi e termini normali, in base a fattura od altro documento da emettersi, di volta in volta, in doppio esemplare.

Quando l'acquisto sia effettuato presso produttori, l'imposta è dovuta a cura dell'acquirente in base a fattura od altro equivalente documento da emettersi dal medesimo a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

E' peraltro, in facoltà dell'acquirente di assolvere la imposta in base ad apposito registro sul quale giornalmente devono essere annotati i quantitativi dei prodotti acquistati distintamente per ciascuna categoria, con la indicazione delle generalità del venditore e del prezzo di acquisto; entro il lunedì di ciascuna settimana devesi provvedere a riepilogare i totali parziali degli acquisti effettuati nelle singole giornate della settimana precedente ed a corrispondere sul totale complessivo l'imposta nei modi stabiliti dall'art. 7 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799.

Detto registro, prima dell'uso, deve essere presentato al competente Ufficio del registro per l'espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Nei modi e termini di cui al precedente comma si corrisponde l'imposta per il passaggio dei prodotti da parte dei produttori dal luogo di produzione ai propri negozi di vendita al pubblico;

2) per quelli indicati alla lettera *e*): nella misura del 2% o del 3% (a seconda che trattasi rispettivamente di prodotti ortofrutticoli, della pesca e di uova, ovvero degli altri prodotti elencati al precedente art. 2) all'atto in cui il grossista effettua la vendita dei prodotti manipolati, in base allo stesso documento ed allo stesso prezzo di vendita dei prodotti manipolati ed in aggiunta alla *imposta propria* dovuta in dipendenza della vendita dei prodotti stessi. Quando i prodotti manipolati sono destinati alla esportazione, l'imposta relativa all'acquisto dei prodotti originari è dovuta nella misura del 2% o del 3%, a seconda della loro natura, sul prezzo di vendita dei prodotti manipolati, in base alla fattura rilasciata all'acquirente estero ovvero, nel caso previsto dall'art. 21 della legge organica 19 giugno 1940, n. 762, all'esportatore nazionale.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione anteriori a quello che dà luogo alla percezione del tributo, compresa la importazione di pesce fresco, anche congelato, fatta eccezione di quello direttamente catturato o direttamente acquistato presso ditte estere da industriali nazionali che lo impiegano nella propria industria. La detta imposta non assorbe peraltro quella relativa all'importazione dei prodotti ortoflorofrutticoli, delle uova, del pollame, dei conigli e della cacciagione, nonchè del pesce fresco, anche congelato, destinato ad usi industriali da parte di ditte che lo catturano direttamente o lo acquistano direttamente all'estero, la quale deve essere pertanto riscossa dalle dogane nella misura del 3% per i fiori freschi, il pollame, i conigli e la cacciagione, e del 2 % per gli altri cennati prodotti.

Per le vendite al minuto di prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca, di uova, pollame, conigli e cacciagione, da chiunque effettuate, comprese quelle poste in essere dai diretti produttori nei propri negozi o ambulantemente, l'imposta è dovuta a norma delle disposizioni in vigore indipendentemente da quella assolta in base allo speciale regime d'imposizione stabilito dal presente titolo.

TITOLO II

Associazioni mutue assicurazione bestiame.

Art. 5.

Per le entrate conseguite a titolo di premi da associazioni mutue per il bestiame assicurato nell'anno 1957, l'imposta è dovuta in base alla quota fissa di L. 15 per per ogni capo di bestiame iscritto in assicurazione nel detto anno.

L'imposta si corrisponde in modo virtuale agli Uffici del registro in base a dichiarazione che le dette associazioni debbono presentare entro il 31 gennaio 1958.

TITOLO III

Birra.

Art. 6.

Per la birra di produzione nazionale, l'imposta sulla entrata è dovuta una volta tanto a cura del fabbricante, nella misura del 5,50 % e si corrisponde, in modo virtuale, al competente Ufficio del registro, giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi prodotti nell'anno in base al prezzo medio di L. 10.500 per ettolitro.

Le somme peraltro addebitate dal fabbricante allo acquirente, separatamente dal prezzo del prodotto, a titolo di spesa di trasporto, d'imballaggio od altro, sono soggette all'imposta nella misura e nei modi normali.

Per la birra di provenienza estera l'imposta è del pari dovuta, una volta tanto, nella misura del 7 % ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 7

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio della birra, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO IV

Caffè e surrogati del caffè Tè e matè.

Art. 8.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti di seguito elencati è dovuta una volta tanto nella misura sotto indicata, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione del prodotto calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

A) Caffè, tanto crudo che tostato, e surrogato del caffè: 12 %.
Voce doganale 79: Caffè;
Voce doganale 185: Surrogati del caffè.

B) Tè e matè: 13 %.
Voce doganale 80: Tè;
Voce doganale 81: Matè.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei surrogati del caffè di produzione nazionale è dovuta una volta tanto nella misura del 7 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita del prodotto, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente e nei termini e modi normali.

Art. 9.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dei surrogati del caffè successivi alla vendita da parte del produttore e per i passaggi di caffè (sia crudo che tostato), di tè, di matè e di surrogati di caffè di provenienza estera, successivi alla loro importazione, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

La torrefazione ed ogni altra lavorazione del caffè per conto di terzi dànno luogo ad atti economici imponibili a norma di legge.

Lo speciale regime di imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche al caffè (sia crudo che tostato), al tè ed al matè, contenuti in recipienti di qualsiasi specie o comunque racchiusi in speciali confezioni.

Per le miscele di surrogati di caffè con caffè coloniale torrefatto o con estratti di questo, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura e nei modi normali per ogni passaggio, indipendentemente dal tributo assolto sul caffè impiegato nella produzione delle miscele stesse.

TITOLO V

Prodotti fertilizzanti e anticrittogamici.

Art. 10.

Per il commercio dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici di produzione nazionale, elencati nel successivo art. 11, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita dei detti prodotti, in base al prezzo lordo globale comunque addebitato all'acquirente, nei termini e modi normali.

Peraltro, ove il prezzo dell'imballaggio sia addebitato separatamente in fattura, limitatamente a tale prezzo l'imposta è dovuta nella misura normale.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, l'imposta è ugualmente dovuta una volta tanto nella misura del 5 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 11.

I prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici soggetti al pagamento dell'imposta sull'entrata una volta tanto a norma del precedente art. 10 sono i seguenti:

Fertilizzanti:

a) Azotati:
solfato ammonico;
nitrato calcio 13/14 15/50 %;
nitrato ammonico 15/16 20/21 33/35 %;
nitrato soda;
fosfato biammonico;
calciocianamide.

b) Fosfati:
superfosfato minerale;
perfosfato organico con un contenuto di azoto non superiore al 3 %;
scorie Thomas;
fosforiti (fosfato minerale macinato).

c) Potassici:
sale potassico 40/42 30/32 %;
cloruro potassico 50/52 58/60 %;
solfato potassico 48/50 %.

Anticrittogamici:
solfato di rame;
ossicloruro di rame ed altri anticrittogamici al 64 % di solfato di rame;
zolfo grezzo molito e anche ventilato;
zolfo raffinato molito e anche ventilato;
zolfo sublimato;
minerale di zolfo molito e anche ventilato;
gli stessi zolfi ramati.

Art. 12.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 10 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante e all'importazione, a seconda che trattisi di prodotti nazionali o di provenienza estera, compresa la vendita al minuto.

TITOLO VI

Prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti.

Art. 13.

Per il commercio dei prodotti petroliferi, carburanti, combustibili e lubrificanti qui di seguito elencati, la imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

A) *Oli minerali carburanti*: 7,70 %.

Voce doganale 271 statistica 696: Benzina;

Voce doganale 271 statistica 697: Acqua ragia minerale;

Voce doganale 271 statistica 698, 699, 700, 701: Petrolio e gasolio;

Voce doganale 271 statistica 693, 695, 706, 708: Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali (oli combustibili), esclusi quelli destinati alla lavorazione e quelli da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni.

B) *Oli minerali combustibili*: 4 %.

Voce doganale 271 statistica 692, 704, 705: Oli grezzi di petrolio naturali e residui della lavorazione di oli minerali, da usare direttamente nelle caldaie e nei forni.

C) *Oli minerali lubrificanti*: 9 %

Voce doganale 271 statistica 702 e 703.

D) *Paraffina solida*: 4 %

Voce doganale 274.

Quando i detti prodotti sono destinati a consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti costieri, la imposta è dovuta nella misura del 2 %.

Art. 14.

Le aliquote d'imposta stabilite al precedente articolo si liquidano:

a) *per gli oli minerali carburanti e combustibili*: sul prezzo pieno di listino, merce nuda, stabilito per la vendita al pubblico dei detti prodotti, escluse eventuali maggiorazioni o diminuzioni di tale prezzo, e, limitatamente alla benzina avio (voce doganale ex-271) in base al prezzo medio di L. 158 al litro.

Per i prodotti che godono di particolari agevolazioni (esenzione o riduzione dell'imposta di fabbricazione) l'aliquota di imposta si liquida sul prezzo di listino per « merce agevolata » od in mancanza sul prezzo pieno di listino diminuito dell'imposta di fabbricazione eventualmente non dovuta e della imposta sulla entrata a questa afferente;

b) *per gli oli minerali lubrificanti*: sul prezzo medio di L. 300 (trecento) al chilogrammo;

c) *per la paraffina solida*: sul prezzo medio di L. 140 (centoquaranta) al chilogrammo.

Gli stessi criteri dovranno seguirsi per la liquidazione dell'imposta dovuta sui prodotti destinati al consumo interno delle raffinerie e degli stabilimenti costieri.

Art. 15.

L'imposta dovuta a norma dei precedenti articoli si corrisponde:

a) *per i prodotti petroliferi carburanti, combustibili e lubrificanti e per la paraffina solida, provenienti dall'estero e per quelli estratti dai depositi doganali*: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento;

b) *per i prodotti nazionali e nazionalizzati schiavi d'imposta di fabbricazione, da estrarre dalle fabbriche o dai depositi nazionali*: a cura di chi effettua la estrazione, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabiliti dai precedenti articoli, e prenderanno nota nelle proprie scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 16.

Non dànno luogo ad entrata imponibile, in quanto siano esenti dalla imposta di fabbricazione, i prodotti contemplati al precedente art. 13 destinati a bunkeraggio o comunque a provviste di bordo di navi mercantili ed aeromobili, nonchè le esportazioni dei detti prodotti da parte di chi ne effettua l'estrazione dalle fabbriche e dai depositi doganali sia direttamente che a mezzo di esportatore, osservate in quest'ultimo caso le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Non costituiscono del pari entrata imponibile, i prodotti che si trasferiscono, sotto vincolo cauzionale, dalle raffinerie e dai depositi doganali ad altre raffinerie o ad altri depositi doganali.

Art. 17.

Le aliquote stabilite dal precedente art. 13 sono comprensive della imposta dovuta per tutti gli atti economici che abbiano per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto; restano peraltro escluse dal regime d'imposizione stabilito dal presente titolo le vendite effettuate nei negozi di generi vari (drogherie, colorerie, mesticherie, ecc.).

Dette aliquote assorbono anche l'imposta sull'entrata relativa alla importazione ed agli scambi nello Stato dei seguenti prodotti:

1) olio greggio di petrolio naturale destinato alla lavorazione;

2) residui della lavorazione di oli minerali destinati alla trasformazione;

3) oli lubrificanti altri, destinati alla fabbricazione di oli bianchi e per trasformatori.

TITOLO VII
Combustibili fossili.

Art. 18.

Per il commercio dei combustibili fossili, qui di seguito elencati, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella seguente misura:

a) *Combustibili fossili d'importazione*: 5,50 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati; carbone coke.

b) *Combustibili fossili nazionali*: 4 %
carbone fossile ed altri combustibili fossili, naturali, anche agglomerati.

Le dette aliquote si liquidano:

1) per le vendite effettuate dal produttore nazionale: sul prezzo complessivo addebitato all'acquirente;

2) per le importazioni dall'estero: sul valore di importazione calcolato dalle dogane ai sensi dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite effettuate alle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato, dai produttori nazionali l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %.

Per gli acquisti di combustibili fossili effettuati direttamente all'estero dalle industrie siderurgiche, e per le vendite alle medesime fatte direttamente dai produttori nazionali, l'imposta è dovuta in base alla normale aliquota del 3 %, limitatamente ai quantitativi di detti prodotti dalle medesime industrie direttamente ed esclusivamente impiegati nelle proprie aziende.

Per le eventuali successive cessioni da parte delle dette Amministrazioni e industrie si rende applicabile l'imposta nella misura stabilita alle precedenti lettere *a*) e *b*).

Art. 19.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

a) per i prodotti nazionali: a cura dei produttori, all'atto della prima vendita *nei confronti di chiunque effettuata*, in base a regolari fatture e nei modi e termini normali;

b) per i combustibili fossili di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane, all'atto dello sdoganamento.

Art. 20.

Le aliquote condensate stabilite al precedente art. 18 sono comprensive dell'imposta che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei prodotti ivi indicati, del carbone coke prodotto dalle

cokerie, e dalle officine del gas e degli agglomerati (mattonelle, ovuli, ecc.), fabbricati con minuti di carbone d'importazione o di produzione nazionale, comprese le vendite al minuto.

Dette aliquote non assorbono l'imposta relativa alla fornitura di combustibili fossili e degli altri prodotti di cui al precedente comma, quando il venditore assume contemporaneamente, anche con separato contratto, la prestazione di servizi per la cui esecuzione viene impiegato il combustibile fornito.

TITOLO VIII
Specialità medicinali.

Art. 21.

Per il commercio delle specialità medicinali, come tali considerate dal regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 58, e dal relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 % e si corrisponde, nei termini e modi normali, a cura del fabbricante o produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato nell'involucro esterno della confezione.

Per gli stessi prodotti di provenienza estera, ancorchè importati sfusi, l'imposta è dovuta egualmente una volta tanto nella misura del 5 %, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto, da indicarsi a cura dell'importatore e sotto la sua diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Art. 22.

Agli effetti della disposizione di cui al precedente articolo è considerato fabbricante o produttore anche chi affida la preparazione o lavorazione delle specialità medicinali ad altri fabbricanti, come pure chi esegue soltanto operazioni terminali occorrenti per mettere le dette specialità in commercio.

Sono egualmente considerati fabbricanti i farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia.

Per la importazione di specialità medicinali sfuse, da porsi in commercio previo confezionamento nello Stato, l'imposta all'atto dello sdoganamento è dovuta in base al prezzo ufficiale di vendita al pubblico nello Stato del prodotto confezionato, da indicarsi dagli importatori, sotto la loro diretta responsabilità, nella dichiarazione d'importazione.

Per le specialità medicinali di produzione nazionale o importate dall'estero, preparate in apposite confezioni ospedaliere, l'imposta si corrisponde, in base alle aliquote stabilite al precedente articolo, come segue:

a) per quelle di produzione nazionale: da parte del fabbricante sul prezzo di vendita risultante dalla fattura, nota o documento;

b) per quelle di provenienza estera: sul valore di importazione dei prodotti calcolato a norma dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 23.

I fabbricanti di specialità medicinali che effettuino anche la vendita al pubblico dei propri prodotti, in proprie farmacie, sono tenuti a corrispondere l'imposta sull'entrata di cui al precedente art. 21 con riferimento al prezzo ufficiale di vendita al pubblico indicato nell'involucro esterno della confezione e nei modi e termini normali, in base a nota di accompagnamento da redigersi, in doppio esemplare, per ogni consegna o spedizione della merce alle farmacie ad essi appartenenti. Detta imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Art. 24.

I farmacisti che producono specialità medicinali in propri laboratori (officine) direttamente comunicanti con la farmacia, ai fini della corresponsione dell'imposta sull'entrata nella misura prevista al precedente articolo 21, hanno l'obbligo di tenere nel detto laboratorio un apposito registro di carico e scarico della produzione da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro.

Nella parte del carico del registro devono essere annotate, giorno per giorno, le specialità medicinali prodotte nel laboratorio, indicando, per ciascuna specialità, la denominazione, i numeri della serie o categoria e il quantitativo.

Nella parte dello scarico, devono essere annotati, giorno per giorno, i quantitativi delle specialità vendute nella farmacia, con l'indicazione del prezzo ufficiale di vendita al pubblico.

Entro il lunedì di ciascuna settimana, sulla base delle risultanze del registro della « produzione », il farmacista deve effettuare il pagamento, nei modi normali (applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sul detto registro od a mezzo del servizio dei conti correnti postali), dell'imposta di cui all'art. 21 per i prodotti passati e venduti nella farmacia nella settimana chiusasi con la domenica precedente. Tale imposta è dovuta indipendentemente da quella afferente la vendita al minuto da corrispondersi in abbonamento a norma delle disposizioni in vigore.

Per le eventuali vendite delle proprie specialità effettuate dal farmacista a grossisti o ad altri farmacisti, l'imposta di cui all'art. 21 è dovuta nei modi e termini normali, in base a fattura od altro equivalente documento, i cui estremi devono essere annotati nella parte dello scarico del registro della « produzione ».

Art. 25.

L'imposta assolta a norma del precedente art. 21 è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi delle specialità medicinali successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od all'importazione, a seconda che trattasi di prodotti nazionali o di provenienza estera, esclusa la vendita al minuto, per la quale l'imposta si corrisponde separatamente in base alle vigenti disposizioni.

Art. 26.

La cessione gratuita dei campioni di specialità medicinali da parte di fabbricanti ai medici, non costituisce atto economico imponibile ove coesistano le seguenti condizioni:

a) che la consegna o spedizione dei campioni venga effettuata con nota o distinta di accompagnamento, contenente la precisa identificazione dei campioni stessi, con particolare riguardo alla denominazione dei pro-

dotti, ai numeri della serie o categoria ed alla quantità, senza che la detta nota o distinta contenga una qualsiasi indicazione di prezzo o valore;

b) che sull'etichetta o sull'involucro esterno di ogni singola specialità risulti apposta la leggenda « campione gratuito per medici, del quale è vietata la vendita ».

La inosservanza anche di una sola delle indicate condizioni, implica il pagamento dell'imposta sull'entrata nella misura stabilita dall'art. 21.

E' del pari esente da imposta la importazione di campioni gratuiti di specialità medicinali già preparati nelle apposite confezioni portanti nell'involucro esterno la leggenda di cui alla precedente lettera *b*), inviati dalle case estere *direttamente* ai medici.

TITOLO IX
Baccalà, stoccafisso ed aringhe.

Art. 27.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle aringhe, del baccalà e dello stoccafisso, nello stato di lavorazione e preparazione a fianco di ciascun prodotto indicato, è dovuta una volta tanto in base alle seguenti aliquote, ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, sul valore d'importazione dei prodotti stessi, calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale ex-24, statistica 38; aringhe salate, secche o affumicate: 6 %;

Voce doganale ex-24, statistica 39: baccalà secco o salinato: 7 %;

Voce doganale ex-24, statistica 40; stoccafisso: 7 %.

Art. 28.

L'imposta assolta a norma del precente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi di aringhe (secche, salinate o affumicate), di baccalà (secco o salinato) e di stoccafisso successivi alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo non trova applicazione per le aringhe, il baccalà e lo stoccafisso preparati o messi in commercio in particolari confezioni.

TITOLO X
Zucchero.

Art. 29.

L'imposta sull'entrata per il commercio dello zucchero, salvo quanto disposto dal successivo art. 32, è dovuta una volta tanto nella misura:

a) del 5 % per lo zucchero di produzione nazionale;

b) dell'8,50 % per lo zucchero di provenienza estera.

Art. 30.

L'imposta dovuta a norma del precedente articolo si corrisponde:

1) per lo zucchero di produzione nazionale: a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita e nei modi e termini normali;

2) per lo zucchero di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 31.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi dello zucchero successivi alla vendita posta in essere dal fabbricante od alla importazione, esclusa la vendita al minuto.

Art. 32.

Per lo zucchero destinato ad usi industriali, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2 %:

a) per lo zucchero di produzione nazionale: all'atto della vendita effettuata dal produttore nei diretti confronti dell'industriale trasformatore, a cura dello stesso produttore ed in base al prezzo globale di vendita;

b) per lo zucchero di provenienza estera, acquistato direttamente all'estero dall'industriale trasformatore: all'atto della importazione, ed è riscossa dalle dogane in base al valore calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'industriale trasformatore deve comprovare tale sua qualità nel modo seguente:

1) per gli acquisti di zucchero effettuati nello Stato presso produttori: mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi a cura della competente Camera di commercio;

2) per le importazioni di zucchero dall'estero: mediante apposita specifica indicazione da inserire nella dichiarazione di importazione dallo stesso industriale trasformatore, alla quale dev'essere allegato un certificato del competente U.T.I.F. attestante che lo stabilimento a cui è destinato il prodotto è attrezzato per la lavorazione industriale dello zucchero. L'operazione d'importazione deve eseguirsi presso la dogana nella cui circoscrizione si trova lo stabilimento; lo zucchero deve essere trasferito dalla dogana di confine a quella destinataria col vincolo della bolletta di cauzione.

L'industriale trasformatore che effettui eccezionalmente la vendita dello zucchero acquistato o importato col pagamento della imposta nella misura stabilita dal presente articolo, è tenuto, per tali vendite, a corrispondere l'imposta in ragione del 3 % sul prezzo praticato all'acquirente.

La stessa imposta è dovuta quando l'industriale trasformatore provvede alla rivendita al minuto dello zucchero in propri negozi aperti al pubblico, indipendentemente dal tributo da corrispondersi, a norma delle disposizioni in vigore, per le vendite al minuto.

TITOLO XI
Spezie.

Art. 33.

L'imposta sull'entrata per il commercio dei prodotti sotto elencati allo stato naturale o ridotti in polvere, è dovuta una volta tanto, nella misura del 18 % ed è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

Voce doganale 82: pepe e pimenti;

Voce doganale 83: vainiglia;

Voce doganale 84: cannella e fiori di cinnamomo;
Voce doganale 85: garofani;
Voce doganale 86: noci moscate con o senza guscio;
Voce doganale 87: macis;
Voce doganale 88: amomi e cardamomi;
Voce doganale 90: zenzero.

Art. 34.

L'imposta assolta a norma del precedente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione dei prodotti nello stesso articolo elencati, esclusa la vendita al minuto.

Lo speciale regime d'imposizione di cui al precedente articolo trova applicazione anche per i prodotti nello stesso articolo elencati, preparati in speciali confezioni allo stato naturale o ridotti in polvere ed anche quando trattisi di miscele di qualità diverse dello stesso prodotto.

Titolo XII
Gas metano.

Art. 35.

Per il commercio del gas metano, naturale e sintetico, a qualunque uso destinato, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 % e si corrisponde a cura del produttore all'atto della vendita a chiunque effettuata, in base al prezzo globale di vendita, e nei modi e termini normali.

Per le somministrazioni effettuate dal produttore direttamente agli utenti a mezzo di impianti di trasporto (metanodotti) e di distribuzione, l'imposta si corrisponde giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con il regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Per il gas metano, naturale e sintetico, venduto da un produttore ad altro produttore che acquista per la rivendita, l'imposta di cui al precedente primo comma, si corrisponde a cura del produttore acquirente all'atto della rivendita ed in base al prezzo praticato nei confronti di chi acquista. Le fatture relative allo scambio fra produttori del gas metano, da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, e devono contenere la indicazione che trattasi di *vendita tra produttori*.

Lo speciale regime d'imposizione di cui ai precedenti commi non si applica alle miscele di gas metano con altri gas.

Art. 36.

L'aliquota d'imposta stabilita all'articolo precedente è comprensiva dell'imposta dovuta per tutti gli atti economici relativi al commercio del gas metano, naturale e sintetico, compresa la vendita al pubblico.

Titolo XIII
Lievito fresco per panificazione.

Art. 37.

Per il commercio del lievito fresco per panificazione l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 5 %, e si corrisponde a cura dei fabbricanti giusta le norme e modalità di cui all'articolo seguente.

Art. 38.

Le ditte fabbricanti di lievito fresco per panificazione devono tenere un apposito registro delle vendite, sul quale debbono cronologicamente annotare tutte le consegne o spedizioni di lievito fresco effettuate sia nei confronti dei diretti acquirenti che nei confronti dei propri depositari o rappresentanti, con la indicazione, per ciascuna consegna o spedizione, della data in cui la medesima viene effettuata, delle generalità del destinatario, del quantitativo di lievito consegnato o spedito, e del relativo prezzo.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese il fabbricante, sull'ammontare complessivo delle vendite effettuate risultante dal detto registro, deve provvedere a liquidare l'imposta dovuta, effettuandone il pagamento mediante versamento diretto sul conto corrente postale del competente Ufficio del registro.

Il registro delle vendite deve essere prima dell'uso presentato al competente Ufficio del registro per lo espletamento delle formalità richieste dall'art. 112 del regolamento approvato col regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10.

Art. 39.

Per le importazioni dall'estero di lievito fresco per panificazione, l'imposta, nella misura dell'8,50 %, è liquidata e riscossa dalle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore di importazione del prodotto, calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 40.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici relativi al lievito fresco per panificazione, esclusa la vendita al pubblico.

Titolo XIV
Gas propano e butano e loro miscele.

Art. 41.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei gas propano e butano semplici o in miscela fra loro, allo stato naturale o resi liquidi con la compressione, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 20 % e si corrisponde:

a) per i gas di provenienza estera: in modo virtuale alle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762;

b) per i gas di produzione nazionale: a cura di chi effettua la estrazione dalle fabbriche in base al prezzo medio di L. 50 per un chilogrammo di gas liquido o equivalente volume di gas allo stato naturale, mediante versamento diretto dell'imposta dovuta sul conto corrente del competente Ufficio del registro.

A tal fine, gli Uffici tecnici imposte di fabbricazione e le dogane, per i depositi da esse vigilati, prima di autorizzare la estrazione dei prodotti, si assicureranno che l'imposta sull'entrata sia stata corrisposta nella misura ed in base al prezzo stabilito dal presente articolo, e prenderanno nota nelle loro scritture degli estremi relativi all'eseguito versamento.

Art. 42.

L'imposta assolta a norma dell'articolo precedente è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per i passaggi del gas propano e butano e relative miscele, sia precedenti che successivi allo sdoganamento od alla legittimazione, compresa la vendita al minuto.

TITOLO XV

Acque minerali naturali, medicinali o da tavola, acque e bevande gassate e ghiaccio.

Art. 43.

Per il commercio delle acque minerali naturali medicinali o da tavola, nonchè delle acque e bevande gassate di produzione nazionale e per il commercio del ghiaccio l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tantò, a cura del produttore o fabbricante, nella misura del 4 % e si corrisponde in modo virtuale al competente Ufficio del registro giusta le modalità di cui al titolo XXV del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, sui quantitativi venduti nell'anno con riferimento ai prezzi medi di vendita delle varie specie di prodotti, praticati nei confronti dei rivenditori od esercenti.

I detti prezzi medi sono determinati, per l'anno di competenza, entro il mese di febbraio dall'Intendente di finanza nella cui circoscrizione è situato lo stabilimento o la fabbrica, sentita la locale Camera industria e commercio, ed entro la stessa data devono essere comunicati agli Uffici del registro della Provincia. A tal fine gli interessati sono tenuti a segnalare alla competente Intendenza di finanza, entro il mese di gennaio 1957, la esistenza dello stabilimento o della fabbrica e le varie specie di prodotti ottenuti o fabbricati.

Art. 44.

Le ditte produttrici di acque minerali naturali, medicinali o da tavola, di acque e bevande gassate e di ghiaccio hanno l'obbligo di tenere un apposito « registro della produzione » da sottoporre alla preventiva vidimazione da parte del competente Ufficio del registro, sul quale dovranno essere annotati i quantitativi della produzione giornaliera distintamente per ciascuna specie di prodotti. Alla fine di ogni mese i quantitativi prodotti dovranno essere riepilogati singolarmente per ciascuna specie a cura del produttore o fabbricante che dovrà apporre in calce al riepilogo stesso la propria firma e la data.

Art. 45.

Per le acque minerali naturali, medicinali o da tavola, per le acque e bevande gassate e per il ghiaccio di provenienza estera, l'imposta è del pari dovuta una volta tanto, nella misura del 6 % per le acque minerali naturali, medicinali e da tavola e per le acque e bevande gassate e del 4 % per il ghiaccio, ed è riscossa in modo virtuale dalle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione del prodotto calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art. 46.

I prodotti soggetti al trattamento tributario stabilito dai precedenti articoli sono i seguenti:

ghiaccio;
acque gassate in genere;
acque minerali artificiali da tavola;
acque minerali naturali, medicinali o da tavola;
bevande preparate con le acque suddette e con la aggiunta di sciroppi, polpe o succhi di agrumi o di frutta o di altro ingrediente, escluse quelle che abbiano comunque contenuto alcoolico.

Art. 47.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti i passaggi cui dà luogo il commercio del ghiaccio e delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola e delle acque e bevande gassate, sia di produzione nazionale che di provenienza estera, escluse la vendita al minuto e la somministrazione nei pubblici esercizi.

TITOLO XVI

Legname resinoso da opera.

Art. 48.

Per il legname resinoso da opera di produzione nazionale l'imposta sull'entrata è stabilita una volta tanto nella misura dell'11 %, ed è dovuta:

a) in dipendenza della vendita o della concessione, a qualsiasi titolo ed a chiunque effettuata, del taglio di boschi o di piante resinose;

b) in dipendenza della vendita del legname resinoso da opera, nello stato di lavorazione di cui al seguente art. 49, prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco.

L'imposta si corrisponde in base al prezzo o valore di macchiatico per metro cubo, nei modi e termini stabiliti ai seguenti articoli.

Art. 49.

L'aliquota condensata d'imposta di cui al precedente articolo è comprensiva dell'imposta afferente l'acquisto o la concessione del taglio di boschi o delle piante resinose, nonchè di quella che sarebbe dovuta per il commercio del legname resinoso (larice, abete e pino, compreso il cimbro) nello stato di lavorazione di cui appresso:

1) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia;

2) travi semplicemente sgrossate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati;

3) legname segato, tavolame e travature di qualunque lunghezza e spessore.

Art. 50.

Lo speciale regime d'imposizione stabilito dall'articolo 48 non si estende:

a) al legname da opera che non sia di natura resinosa;

b) ai lavori e manufatti ottenuti con l'impiego di legname resinoso da opera, comprese le perline (tavole con incastro), i listoni di larice e di abete lavorati nello Stato, i palchetti di legno, le scurette (tavole piallate predisposte per la messa in opera), i compensati, il legname operato, il legname adatto per la pavi-

mentazione, i listelli ed il segato comunque ricavati di larghezza inferiore a cm. 8 e di spessore fino a mm. 30, nonchè gli scarti, gli zoccoli, le punte, i cascami e refili, ecc.

Per il legname e per i lavori di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*), l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale, e si corrisponde nei modi e termini prescritti dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

Art. 51.

L'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48 si accerta:

a) per le vendite e concessioni di taglio di boschi e di piante resinose, a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto sottoposto alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico risultanti dai contratti stessi;

b) per le vendite o concessioni di taglio di boschi e di piante resinose a qualsiasi titolo effettuate, risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione: in base ai corrispettivi globali del prezzo di macchiatico convenuti, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53;

c) per la vendita del legname resinoso da opera prodotto direttamente dal privato proprietario del bosco: in base al prezzo medio di macchiatico, corrente nella zona ove trovasi situato il bosco, da denunciarsi nei modi e nei termini stabiliti al successivo art. 53.

Art. 52.

Nel caso di vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose poste in essere mediante contratto sottoposto alla formalità della registrazione, il contratto stesso deve obbligatoriamente contenere le seguenti indicazioni:

a) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

b) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

c) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto del contratto.

Art. 53.

Per le vendite e concessioni di tagli di bosco o di piante resinose risultanti da contratto verbale o comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, dev'essere presentata, entro il termine di dieci giorni decorrente dal giorno in cui è avvenuta la vendita o concessione, apposita denuncia all'Ufficio del registro nella cui circoscrizione sono situati il bosco o le piante resinose oggetto della vendita o concessione contenente le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome e domicilio dei contraenti;

b) ubicazione del bosco o delle piante resinose oggetto del taglio;

c) qualità delle piante resinose oggetto del taglio *e resa presuntiva in metri cubi del taglio stesso*;

d) prezzo o valore unitario per metro cubo e globale di macchiatico relativo al taglio del bosco o di piante resinose oggetto della denuncia.

La denuncia deve essere presentata in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al denunciante dall'Ufficio del registro con l'annotazione degli estremi dell'avvenuta registrazione della stessa sul registro di formalità mod. VI, nonchè degli estremi relativi alla bolletta di riscossione dell'imposta dovuta, staccata dall'apposito bollettario mod. 72-*A*; tali annotazioni vanno convalidate con la firma del capo dell'ufficio e con l'apposizione del timbro a calendario.

Per le vendite del legname resinoso da opera, direttamente prodotto dal privato proprietario, dev'essere entro dieci giorni da quello in cui vengono effettuate le vendite, inviate al competente Ufficio del registro, a mezzo di lettera raccomandata, apposita denuncia contenente il cognome, nome e domicilio dell'acquirente, la qualità e il preciso quantitativo del legname venduto.

Art. 54.

Sono obbligati alla presentazione della denunzia di cui al precedente art. 53:

1) per le vendite e concessioni di taglio di boschi risultanti da contratto verbale e comunque da contratto non assoggettato alla formalità della registrazione:

a) l'Azienda del demanio forestale, i Comuni, le Provincie e gli Enti morali in genere, nella loro qualità di venditori;

b) gli acquirenti, quali essi siano, quando il venditore non sia uno degli enti di cui alla precedente lettera *a*);

2) per le vendite del legname resinoso da opera effettuato dal privato proprietario che ha provveduto direttamente al taglio del bosco e delle piante resinose: il venditore.

Art. 55.

Al pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta una volta tanto a norma del precedente art. 48, devono provvedere:

a) *all'atto della registrazione dei contratti*: le persone che richiedono la registrazione stessa, per le vendite e concessioni di tagli di bosco e di piante resinose risultanti da contratti soggetti alla formalità della registrazione;

b) *all'atto della presentazione della prescritta denuncia*: le persone obbligate alla presentazione della denuncia stessa, per le vendite o concessioni di taglio di boschi o di piante resinose risultanti da contratti verbali o comunque non assoggettati a registrazione.

Peraltro, per le vendite del legname resinoso da opera, prodotto direttamente dal privato proprietario, fermo l'obbligo della presentazione della prescritta denunzia, a cura del proprietario stesso, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 53, il pagamento dell'imposta dovuta deve essere effettuato dall'acquirente. A tal fine i singoli acquirenti dovranno, entro dieci giorni dalla data dell'acquisto del legname, produrre al competente Ufficio del registro una nuova apposita denunzia, contenente il cognome, nome e domicilio del venditore, la qualità e il preciso quantitativo del legname acquistato, sulla quale l'imposta deve essere liquidata e riscossa con le norme di cui al successivo art. 56.

Art. 56.

L'imposta sull'entrata, nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 51 ed altresì per i contratti sottoposti alla formalità della registrazione, esclusi quelli stipulati

dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie, deve essere liquidata e riscossa dagli Uffici del registro sui prezzi, corrispettivi o valori di macchiatico convenuti e denunciati, purchè non risultino inferiori ai prezzi medi di macchiatico per metro cubo correnti nelle località ove si trovano il bosco o le piante oggetto del taglio, riferibili ai prezzi medi risultanti dai contratti di vendita o di concessione stipulati dall'Azienda del demanio forestale, dai Comuni e dalle Provincie e sottoposti alla formalità della registrazione presso l'Ufficio del registro che ha ricevuto la denuncia ed in mancanza presso gli Uffici del registro viciniori.

Art. 57

Ai fini della liquidazione definitiva dell'imposta sull'entrata, le parti interessate devono presentare all'Ufficio del registro, presso il quale è stata effettuata la registrazione dei contratti ovvero presentata la prescritta denuncia delle vendite o concessioni di tagli di bosco o di piante resinose, entro venti giorni decorrenti dalla data in cui sono state ultimate le operazioni di contamento, la denuncia dei quantitativi di legname in metri cubi effettivamente ricavato dal taglio del bosco e delle piante resinose.

In base a tale denuncia definitiva gli Uffici del registro provvedono alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta eventualmente ancora dovuta ed a comunicare alle stesse parti interessate, ai fini della decorrenza del termine per la richiesta del rimborso, il credito d'imposta risultante a loro favore.

Art. 58.

I Comuni autorizzati al taglio di boschi per il soddisfacimento di « usi civici », i quali, successivamente alla distribuzione per gli « usi » suddetti, provvedono alla vendita della eccedenza di legname, nello stato di lavorazione di cui al precedente art. 49, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia ed al contemporaneo pagamento della relativa imposta dovuta, entro dieci giorni dalla effettuata vendita.

Art. 59.

Per il legname resinoso da opera di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto in base alle aliquote di seguito specificate, ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762:

a) travature e tavolame di qualunque lunghezza: 8 %;

b) travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni, compresi i pali di abete, larice e pino anche iniettati o impregnati: 9 %;

c) legname rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia, suscettibile di ulteriori lavorazioni: 11 %.

L'imposta assolta a norma del presente articolo è comprensiva di quella che sarebbe dovuta per tutti gli atti economici posti in essere nello Stato relativi al commercio del suddetto legname.

Per legname resinoso da opera deve intendersi: il larice, il pino, l'abete, il pitch-pine (pino resinoso d'America), il fiandra (pino bianco e rosso di Svezia) il Silver spruce (abete del Pacifico), l'oregon pine o Douglas Fir (pino dello Oregon), il pino cirmolo detto anche pino cembro o zimbro, il pino Moscovia, di Arcangelo e tipi di piante resinose similari.

Per la importazione di legname resinoso in esenzione dai dazi doganali da parte di ditte che lo impiegano direttamente nelle aziende minerarie nazionali (puntelli) o nella fabbricazione della pasta di legno chimica e meccanica, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 3 %.

Per il legname e per i lavori di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 50, di provenienza estera, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura normale del 3 %.

TITOLO XVII

Pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria.

Art. 60.

L'imposta sull'entrata per il commercio delle pelli da pellicceria o parti di esse è dovuta una volta tanto nella misura seguente:

a) pelli da pellicceria, fini (voci doganali: ex 495, 496 e 497; statistica 1834, 1836, 1838, 1841): 23 %;

b) pelli da pellicceria, comuni (voci doganali: ex 495, 496 e 497; statistica 1835, 1837, 1839, 1840, 1842): 8 %.

Il tributo si corrisponde:

1) *per le pelli di produzione nazionale*: all'atto della vendita delle pelli alle ditte che ne effettuano la concia, sia per la rivendita allo stato di pelli conciate, sia per usarle nella propria industria, in base a fattura od altro equivalente documento da rilasciarsi nei modi e termini normali a cura del venditore e sul prezzo globale di vendita;

2) *per le pelli di provenienza estera*: all'atto dello sdoganamento, in modo virtuale con versamento diretto alle dogane, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta come sopra è comprensiva, per i prodotti nazionali, di quella che sarebbe dovuta, per i passaggi anteriori e successivi alla vendita fatta alle ditte che effettuano la concia, e per i prodotti di provenienza estera, di quella che sarebbe dovuta per i passaggi successivi alla importazione delle pelli e delle confezioni in pellicceria, esclusa la vendita al pubblico.

Art. 61.

Per le pelli da pellicceria fini e comuni, di produzione nazionale, crude, fresche o secche, escluse in ogni caso quelle preparate, destinate all'esportazione, l'imposta è dovuta una volta tanto nella misura dell'8 % per quelle fini e nella misura del 3 % per quelle comuni, in base al prezzo di vendita risultante dalla fattura emessa nei confronti dell'acquirente estero, e si corrisponde nei modi e termini normali sul duplo della fattura medesima in possesso dell'esportatore.

Il duplo suddetto deve essere esibito alla competente dogana, la quale, dopo aver accertata la regolare corresponsione della imposta sull'entrata dovuta, vi appone il proprio visto con la indicazione degli estremi della bolletta di esportazione.

Art. 62.

Per le pelli di coniglio, lepre e similari di estera provenienza inoltrate prima dello sdoganamento, agli stabilimenti di secretatura col vincolo della bolletta di

cauzione ed introdotte in appositi magazzini sotto vigilanza doganale, l'imposta sull'entrata è dovuta nella normale misura del 3 % ed è liquidata e riscossa a cura delle dogane all'atto dello sdoganamento, in base al valore d'importazione dei prodotti calcolato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

Per le vendite di pelli di coniglio, lepre e similari crude, fresche o secche, di produzione nazionale, effettuate nei confronti di cappellifici, pelifici ed industrie non conciarie, l'imposta è dovuta nella misura del 3 % nei modi e termini normali; fermo, per le vendite poste in essere da commercianti, l'obbligo ai medesimi di corrispondere l'imposta per il precedente acquisto nella stessa misura del 3 %, in base a documento da emettersi contemporaneamente al rilascio della fattura alle dette industrie.

Art. 63.

Per le pelli da pellicceria, o parti di esse, di produzione nazionale, consegnate o spedite alle concerie per le operazioni di concia nell'interesse delle ditte commerciali ed industriali che ne hanno effettuata la consegna o la spedizione, fermo l'obbligo dell'osservanza di tutte le norme o condizioni stabilite dagli articoli 16 e 17 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, l'imposta sull'entrata, nella misura di cui al precedente art. 60, si corrisponde a cura della ditta committente sul prezzo medio di mercato delle pelli greggie consegnate o spedite, in base alla nota di accompagnamento prescritta dall'art. 16, n. 6 del citato regolamento, indipendentemente dalla imposta dovuta sui corrispettivi di lavorazione dalla ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 64.

L'imposta sull'entrata di cui all'art. 60 è dovuta anche nel caso di privati che vendono le pelli o parti di pelle da pellicceria a ditte che ne effettuano la concia, ovvero consegnano o spediscono a tali ditte le pelli stesse per le operazioni di concia. L'imposta si corrisponde, in tal caso, a cura della conceria nei modi e termini normali, per il fatto ed in occasione della introduzione delle pelli nello stabilimento o nei locali della stessa conceria in base al prezzo di vendita, se si tratta di vendita, ovvero in base al prezzo medio di mercato delle pelli stesse, ove si tratti di consegna per le operazioni di concia.

Resta in ogni caso separatamente dovuta l'imposta sui corrispettivi di lavorazione della ditta che provvede alla concia delle pelli.

Art. 65.

Il prezzo medio di mercato delle pelli, agli effetti delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, è quello risultante dal più recente listino della Camera di commercio della Provincia in cui ha sede la ditta che effettua la operazione di concia.

TITOLO XVIII

Disposizioni comuni.

Art. 66.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto, è assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette alla imposta di bollo di cui all'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove, peraltro, i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto, di imballaggio od altro, limitatamente a tale addebito, è dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.

Art. 67.

I prezzi medi stabiliti dal presente decreto possono formare oggetto di revisione nel corso dell'anno, qualora intervengano variazioni di prezzo in più o in meno.

Art. 68.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 1957.

Esso sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1956
Registro n. 28 *Finanze, foglio n.* 1. — BENNATI

(6408)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1956.

Modalità dell'incorporazione della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1389, con il quale è stata disposta l'incorporazione della Cassa di risparmio di Latina nella Cassa di risparmio di Roma;

In conformità della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 3 dicembre 1956;

Decreta:

Art. 1.

La incorporazione della Cassa di risparmio di Latina, con sede in Latina, nella Cassa di risparmio di Roma, con sede in Roma, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 dicembre 1956, n. 1389, avrà luogo, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto, con le seguenti modalità:

1) subentro della Cassa di risparmio di Roma in tutte le attività mobiliari ed immobiliari e in tutte le passività della Cassa di risparmio di Latina, nonchè in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziarie e non, e in quanto altro di spettanza della Cassa di risparmio di Latina e in ogni obbligazione passiva della Cassa medesima, nessuna esclusa o eccettuata;

2) sostituzione della Cassa di risparmio di Roma nell'esercizio in nome proprio della sede e delle filiali della Cassa di risparmio di Latina;

3) passaggio del personale della Cassa di risparmio di Latina, in servizio alla data della incorporazione, alle dipendenze della Cassa di risparmio di Roma, in conformità dell'ordinamento funzionale e gerarchico del personale foraneo di quest'ultima e con il trattamento tabellare e di quiescenza goduto dallo stesso personale della Cassa di risparmio di Roma, fermi rimanendo le anzianità di servizio e i diritti acquisiti presso la Cassa di risparmio di Latina nonchè gli obblighi e le responsabilità, anche se da accertare o in corso di accertamento, incontrati verso la Cassa medesima.

Art. 2.

L'art. 1, comma primo dello statuto della Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto Ministeriale 7 dicembre 1950 e modificato con decreti Ministeriali 9 aprile 1956 e 8 agosto 1956, è integrato come segue: « La Cassa di risparmio di Roma fu istituita per rescritto Pontificio del 20 giugno 1836. Per regi decreti 12 agosto 1927, nn. 1602 e 1604, furono con essa fuse le Casse di risparmio di Palombara Sabina e di Bracciano. Per regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 117, convertito nella legge 3 aprile 1937, n. 495, fu in essa incorporato il Monte di credito su pegno di Roma, e per decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1389, fu in essa incorporata la Cassa di risparmio di Latina ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 dicembre 1956

Il Ministro: MEDICI

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1956.

Autorizzazione alla « Società di assicurazioni già Mutua Marittima Nazionale », con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni nel ramo aeronautica.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la « Società di assicurazioni già Mutua Marittima Nazionale », con sede in Genova, già autorizzata all'esercizio del ramo trasporti, ha chiesto di poter estendere la propria attività al ramo aeronautica;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società di assicurazioni già Mutua Marittima Nazionale », con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo aeronautica.

Roma, addì 10 dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(6436)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Marino.

Relazione illustrativa del decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Marino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956 è stato sciolto il Consiglio comunale di Marino ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune il dott. Nicola Marini D'Armenia, vice prefetto ispettore.

Il predetto commissario ha dovuto affrontare alcuni problemi relativi alla sistemazione del personale municipale e ad opere pubbliche di particolare urgenza quali il rifornimento idrico di alcune parti del territorio e la costruzione di alloggi per i senza tetto. Inoltre egli ha predisposto una serie di provvedimenti intesi a normalizzare i servizi comunali in relazione a prescrizioni dettate dalla prefettura fin dal 1953 e da allora inutilmente rinnovate alla amministrazione comunale, prescrizioni che concernono adempimenti obbligatori per legge e cioè la sistemazione di contabilità arretrate e la regolarizzazione della gestione di beni patrimoniali del Comune.

E' peraltro opportuno che l'opera iniziata sia ulteriormente da lui proseguita occorrendo avviare ad una sollecita definizione le questioni delle quali si è fatto cenno.

Rendendosi pertanto necessaria la proroga di tre mesi della gestione commissariale, si è a tal fine provveduto con decreto prefettizio in data odierna, ai sensi dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il prefetto: PERUZZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 19 settembre 1956, con il quale sono stati disposti lo scioglimento del Consiglio comunale di Marino e la nomina del vice prefetto ispettore dottor Nicola Marini D'Armenia a commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune;

Considerato che il decreto suddetto ha avuto esecuzione dal 28 settembre 1956 e che, pertanto, il 27 dicembre 1956 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148:

Ritenuta tuttavia la necessità di prorogare la gestione commissariale di tre mesi per consentire al commissario di avviare a soluzione le questioni indicate nella relazione che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visti l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Marino è prorogata di tre mesi a decorrere dal 28 dicembre 1956.

Il vice prefetto ispettore dottor Nicola Marini D'Armenia è confermato nell'incarico di commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune.

Roma, addì 17 dicembre 1956

Il prefetto: PERUZZO

(6473)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 22 dicembre 1956.

Proroga della gestione commissariale del comune di Penne.

Relazione illustrativa al decreto di proroga della gestione commissariale del comune di Penne

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1956, veniva sciolto il Consiglio comunale di Penne, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto dott. Alberto Castaldi.

Col 9 gennaio 1957 viene a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Poichè il commissario straordinario ha in corso di adozione alcuni importanti e indifferibili provvedimenti amministrativi, tra i quali l'approvazione del bilancio, il riassestamento della finanza comunale e la programmazione di importanti opere pubbliche, sarebbe ora sommamente pregiudizievole, per gli interessi della civica azienda, la cessazione della gestione commissariale. Non appare, inoltre, opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione invernale.

Per tali considerazioni, si è ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 9 gennaio 1957, la gestione commissariale in atto presso il comune di Penne, al che si è provveduto con l'allegato decreto prefettizio di pari data ai sensi dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, norme richiamate in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dall'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Pescara, addì 22 dicembre 1956

Il prefetto: GERLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESCARA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 20 ottobre 1956, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Penne ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Alberto Castaldi;

Considerato che col 9 gennaio 1957 verrà a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visto l'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, l'art. 25 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e l'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Penne, affidata al vice prefetto dott. Alberto Castaldi con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1956, è prorogata di tre mesi decorrenti dal 9 gennaio 1957.

Pescara, addì 22 dicembre 1956

Il prefetto: GERLINI

(6450)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 619 del 28 dicembre 1956
Rimborso dell'onere termico

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 619 del 28 dicembre 1956, ha adottato la seguente decisione.

RIMBORSO ONERE TERMICO

A decorrere dalle ore zero del 1° gennaio 1957, la Cassa conguaglio per le tariffe elettriche corrisponderà alle imprese elettriche produttrici un contributo di lire tre per ogni kWh prodotto per via termica nelle centrali termoelettriche, con una potenza installata complessiva di almeno 3000 kW, mediante l'impiego di carbone fossile di provenienza dagli Stati Uniti di America (U.S.A.), e venduto a terzi, a prezzi bloccati, nel quadro delle tariffe dell'energia elettrica attualmente autorizzate. Il contributo predetto non viene erogato per le produzioni effettuate con impianti a recupero di vapore.

Detto rimborso decorre dalla data della prima lettura dei contatori rilevata dagli Utif ed è limitato alla produzione effettuata dal 1° gennaio al 31 marzo 1957.

Le aziende produttrici, che ritengano di avere diritto al suddetto rimborso, sono tenute:

ad applicare ai generatori degli impianti per i quali si richiede il contributo, appositi contatori sigillati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione (Utif) competente per territorio;

ad istituire un primo registro vistato dall'Utif, da tenere aggiornato in centrale, in cui dovranno essere indicate, giorno per giorno, le produzioni di ciascuna macchina effettuate per via termica, ripartite a seconda dei tipi di combustibili impiegati, con l'indicazione dei consumi di tali combustibili;

ad istituire un secondo registro, anch'esso vistato dall'Utif, nel quale dovranno essere indicate distintamente per ogni tipo di combustibile e segnatamente per il carbone di provenienza U.S.A., le scorte al 1° gennaio 1957, i quantitativi in arrivo ed i consumi giornalieri;

a presentare al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, apposita domanda nella quale siano indicati i seguenti elementi: la potenza del macchinario installato in kW, le letture dei contatori di macchina rilevate dagli Utif alle ore zero del 1° gennaio 1957, la situazione delle scorte di combustibili alla predetta data. Tale domanda dovrà pervenire al Comitato interministeriale dei prezzi entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le imprese interessate potranno richiedere l'ammissione al contributo anche con inizio dopo il 1° gennaio 1957: in tal caso la domanda dovrà essere inviata al Comitato interministeriale dei prezzi e, per conoscenza, alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, entro tre giorni dalla prima lettura dei contatori eseguita dall'Utif competente.

Alla fine di ogni mese del primo trimestre del 1957, gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno ad accertare la produzione termoelettrica di ogni macchina generatrice e, in particolare, quella ottenuta con carbone fossile di produzione U.S.A., ed a rilevare altresì i dati relativi ai consumi di detto combustibile impiegato nella produzione termoelettrica. I risultati di tali rilevazioni saranno comunicati, a cura degli stessi Utif, al Comitato interministeriale dei prezzi ed alla Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

Con successivo provvedimento, il Comitato interministeriale dei prezzi indicherà le centrali ammesse a contributo e preciserà le modalità per la corresponsione del contributo stesso.

(6544)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John W. Auchincloss, Console degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(6384)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Harry Puschel, vice console onorario della Repubblica del Venezuela a Trieste.

(6415)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Giorgio Trauner, console onorario del Belgio a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Gorizia, di Trieste e di Udine.

(6416)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Santi Cacopardo, console onorario di Austria a Palermo, con giurisdizione sulla Sicilia.

(6417)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Gino Amistani, console onorario della Repubblica di Colombia a Venezia.

(6418)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Michael R. Gannett, console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(6419)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Angelo Berla, console di Svizzera a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Gorizia e Udine.

(6420)

In data 26 novembre 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Ferdinand Imhof, console onorario di Svizzera a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Belluno, Bolzano, Ferrara, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

(6421)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Stanislao Mele, nato a Napoli il 2 febbraio 1895, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina veterinaria rilasciatogli dalla Università di Napoli, in data 23 novembre 1931, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1930-31.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(6403)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 84, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sezze (Latina) di un mutuo di L. 39.865.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6474)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capodrise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 156, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capodrise (Caserta) di un mutuo di L. 3.800.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6477)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Alberobello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 162, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Alberobello (Bari) di un mutuo di L. 15.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6480)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Bitetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 161, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Bitetto (Bari) di un mutuo di L. 2.140.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6481)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 159, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Noci (Bari) di un mutuo di L. 5.300.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6484)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castellana Grotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 160, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castellana Grotte (Bari) di un mutuo di L. 2.330.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6482)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 29 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 158, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari) di un mutuo di L. 6.440.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6485)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 157, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari) di un mutuo di L. 7.865.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6486)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 179, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) di un mutuo di L. 23.660.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6469)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Aversa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 155, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Aversa (Caserta) di un mutuo di L. 79.200.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6478)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Andria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Andria (Bari) di un mutuo di L. 101.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6479)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 178, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) di un mutuo di L. 19.900.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6470)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 153, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) di un mutuo di L. 27.680.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6475)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 154, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Maddaloni (Caserta) di un mutuo di L. 11.670.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6476)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 22 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 171, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corato (Bari) di un mutuo di L. 175.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6483)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 163, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Spinazzola (Bari) di un mutuo di L. 11.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6487)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terlizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 164, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terlizzi (Bari) di un mutuo di L. 37.270.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6488)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956.

Con decreto interministeriale in data 28 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 177, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Castelleone di Suasa (Ancona) di un mutuo di L. 4.355.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6489)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1956

Con decreto interministeriale in data 19 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1956, registro n. 26 Interno, foglio n. 166, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Corinaldo (Ancona) di un mutuo di L. 7.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1956.

(6490)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità dovute per i terreni espropriati al nome delle Ditte di cui all'unito elenco in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, e le date di decorrenza dei relativi interessi, sono determinate secondo quanto indicato a fianco di ciascuna, salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della stessa legge n. 156.

Entro il termine di venti giorni dalla data della presente pubblicazione chiunque vi abbia interesse può ricorrere al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la sola rettifica di eventuali errori materiali.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Ammontare indennità — Lire	Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n. 70) (capitale nom.) Lire	Data di decorrenza degli interessi
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale N.	Gazzetta Ufficiale Data			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ente Delta Padano									
1	BENVENUTI Michele fu Antonio	Chioggia	60.70.00	1823	26-10-52	283 s. o.	6-12-52	1.147.230 —	1.145.000 —	1-10-53
2	CAVALLARIN Giulietta Margherita fu Luigi	Taglio di Po	71.45.42	1827	26-10-52	283 s. o.	6-12-52	11.906.927,80	—	6-12-52
3	GATTI CASAZZA Malvina fu Giuseppe	Copparo	6.91.23	3166	18-12-52	13 s. o. 1	17- 1-53	1.334.555 —	1.330.000 —	18- 1-53 su lire 403.796,60 1-10-53 su lire 930.758,40
4	LORO Catullo fu Giovanni Battista	Argenta	372.47.67	2949	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	40.501.299,05	40.500.000 —	23- 3-53
5	MASSARI Maria-Cristina fu Francesco	Portomaggiore	127.86.24	1105	25- 7-52	198 s. o.	27- 8-52	29.036.283,35	29.035.000 —	28- 8-52
6	MORANDOTTI Luigi fu Pietro	Jolanda di Savoia	280.00.79	2953	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	20.673.271,50	20.670.000 —	12- 1-53
7	SOCIETA' ANONIMA «GORINO A MARE» con sede in Venezia	Ariano Polesine	22.76.20	3193	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	3.435.728,50	3.435.000 —	1-10-53
8	SOCIETA' ANONIMA «GORINO A MARE» con sede in Venezia	Taglio di Po	2.27.94	3194	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	121.308,60	120.000 —	1-10-53
9	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE VENETO-EMILIANA (S.A.I.V.E.) con sede in Padova	Codigoro	47.40.70	618	14- 5-52	138 s. o.	17- 6-52	2.649.821,55	2.645.000 —	1-10-52
10	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE «LODIGIANA» con sede in Genova	Migliarino	57.81.54	3200	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	11.944.398,40	11.940.000 —	18- 1-53 su lire 1.053.989,75 1-10-53 su lire 10.890.408,65
11	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE «LODIGIANA» con sede in Genova	Ostellato	1275.42.33	3203	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	149.454.301,25	149.450.000 —	18- 1-53 su lire 12.001.900,55 1-10-53 su lire 137.452.400,70
	Ente Maremma tosco-laziale									
12	CARDILE Giuseppe fu Luigi	Massa Marittima	300.17.11	1404	6- 9-52	265 s. o.	15-11-52	21.409.527 —	21.405.000 —	26-11-52
13	CARLETTI Maria Clementina fu Giacomo	Viterbo	64.61.09	1876	26-10-52	285 s. o.	9-12-52	5.313.846,35	5.310.000 —	13- 1-53
14	DE VECCHI DI VAL CISMON Cesare Maria fu Luigi	Vetralla	31.08.09	3637	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	2.452.046 —	2.450.000 —	5- 9-53
15	FRIGO Giusto di Angelo	Viterbo	123.76.57	830	27- 5-52	163 s. o.	16- 7-52	6.506.843,25	—	4- 8-52
16	LEANDRI Maria Teresa di Leandro	Tuscania	61.83.87	2786	29-11-52	8 s. o. 1	12- 1-53	4.902.720,30	4.900.000 —	1- 7-53
17	LUZI Giulio Cesare fu Giovanni	Tarquinia	131.77.16	1931	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	13.677.157,50	13.675.000 —	16- 1-53
18	PAGANI NEFETTI Antonella e Leonetta fu Filippo	Laiatico	21.83.10	1936	26-10-52	287 s. o.	11-12-52	1.784.369,65	—	29- 1-53
19	VISCONTI Bice fu Marco e DI BRAZZA SAVORGNAN Maria fu Giuseppe	Valentano	57.44.85	607	14- 5-52	137 s. o.	16- 6-52	5.421.592 —	—	7- 7-52

Roma, addì 5 dicembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(6273)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera nazionale combattenti

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Altavilla Silentina (provincia di Salerno), di complessivi ettari 370.07.97 espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4225 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 4) nei confronti della SOCIETA' AGRICOLA INDUSTRIALE MERIDIONALE (S.A.I.M.), società per azioni, con sede in Roma, e trasferiti all'Opera nazionale per i combattenti Sezione speciale per la riforma fondiaria, è determinata in L. 73.665.581 (lire settantatremilioniseicentosessantacinquemilacinquecentottantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1º settembre 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Allegato 1:

Foglio di mappa 17, n. di mappa 3, reddito dominicale L. 8.666,95; foglio di mappa 17, n. di mappa 71, reddito dominicale L. 664,60; totale reddito dominicale L. 176.642,85.

Corrige

Allegato 1:

Foglio di mappa 17, n. di mappa 3, reddito dominicale L. 8.066,95; foglio di mappa 17, n. di mappa 71, reddito dominicale L. 1.664,60; totale reddito dominicale L. 176.042,85.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento previsto dal comma terzo del citato art. 5, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6426)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 297

Corso dei cambi del 28 dicembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	624,91	624,97	624,97	624,91	624,92	624,97	624,97	624,95	624,90
$ Can.	—	651,75	652 —	651,25	650,90	651,87	651,50	652 —	652 —	651,25
Fr. Sv. lib.	—	145,83	145,85	145,84	145,75	145,83	145,85	145,84	145,84	145,82
Kr. D.	—	90,60	90,60	90,62	90,50	90,59	90,61	90,57	90,57	90,60
Kr. N.	—	88,05	88,08	88,06	88 —	88,05	88,04	88,06	88,06	88,05
Kr. Sv.	—	121,40	121,50	121,45	121,45	121,44	121,48	121,43	121,43	121,45
Fol.	—	164,67	164,65	164,67	164,70	164,64	164,69	164,62	164.62	164.60
Fr. B.	—	12,515	12,50	12,5025	12,51	12,51	12,5025	12,515	12,51	12,515
Fr. Fr.	—	178,48	178,52	178,50	178,53	178,54	178,49	178,48	178,48	178,50
Fr. Sv. acc.	—	143,36	143,38	143,38	143,35	143,37	143,36	143,36	143,36	143,35
Lst.	—	1754,75	1755,625	1755,50	1754,90	1755 —	1755,375	1755 —	1755 —	1755 —
Dm. occ.	—	149,85	149,85	149,86	149,82	149,86	149,85	149,86	149,86	149,85

Media dei titoli del 28 dicembre 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,05
Id. 3,50 % 1902	58,50
Id. 5 % 1935	86,10
Redimibile 3,50 % 1934	80,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,50
Id 5 % (Riforma fondiaria)	81,85
Id 5 % 1936	95,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	81 —

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1º aprile 1959)	96,50
Id. 5 % (» 1º aprile 1960)	94,525
Id. 5 % (» 1º gennaio 1961)	94,30
Id. 5 % (» 1º gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1º gennaio 1963)	93,30
Id. 5 % (» 1º aprile 1964)	93,275
Id. 5 % (» 1º aprile 1965)	93,275

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1956

Valuta	
1 Dollaro USA	624,97
1 Dollaro canadese	651,375
1 Franco svizzero lib.	145,845
1 Corona danese	90,615
1 Corona norvegese	88,05
1 Corona svedese	121,465
1 Fiorino olandese	164,68
1 Franco belga	12,502
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,37
1 Lira sterlina	1755,437
1 Marco germanico	149,855

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto » 1794,55 per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 298

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 dicembre 1956

1 Dollaro USA	624,93
1 Dollaro canadese	650,50
1 Franco svizzero lib.	145,835
1 Corona danese	90,595
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,502
1 Fiorino olandese	164,705
1 Franco belga	12,501
100 Franchi francesi	178,565
1 Franco svizzero acc.	143,39
1 Lira sterlina	1755,062
1 Marco germanico	149,86

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . .	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto . . .	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 170 — Data 4 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Fiorina Antonio Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 5000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 171 — Data 4 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bergamo — Intestazione: Fiorina Antonio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2378 — Data 29 luglio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Romei Amerigo fu Troiano — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 3200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data 12 marzo 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Manniello Michele fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1588 — Data: 20 aprile 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: D'Auria Giulia fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: Nominativi 1 — Capitale L. 6040.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 305 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 306 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 3 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 307 — Data 28 novembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Paolucci Luca — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 502 — Data 24 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Cuneo — Intestazione: Audisio Antonino fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7318 — Data 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Di Giulio Antonio di Cosimo — Quietanze esattoriali — Capitale L. 2300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 269 — Data: 25 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: Ioppolo Giuseppe fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico — Capitale L. 15.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 83 — Data 5 giugno 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Fiore Italia di Antonio — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 4 — Capitale L. 16.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7397 — Data: 14 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Brindisi — Intestazione: Vinci Carmelo — Quietanze esattoriali — Capitale L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 10 — Data 3 febbraio 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Ravenna — Intestazione: Matteucci Paolo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Al portatore 5 — Capitale L. 500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911 n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 1º dicembre 1956

Il direttore generale: SCIPIONE

(6119)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli, sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Giuseppe Del Vecchio fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Terranova di Pollino (Potenza).
2. Il sig. Giulio D'Angelo fu Donato è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rionero in Vulture (Potenza).
3. Il sig. Emilio Di Fazio fu Francesco Paolo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Polla (Salerno).
4. Il sig. Giuseppe Corradino fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Fardella (Potenza).
5. Il sig. Lucantonio Di Pierro fu Vincenzo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Armento (Potenza).
6. Il dott. Gaetano Petrucci fu Enrico è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Paolo Civitate (Foggia).
7. Il sig. Renato Sofia fu Francesco è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Rofrano (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(6455)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti di Casse comunali di credito agrario

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni, e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto Presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Sardegna, Istituto di credito di diritto pubblico con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

1. Il sig. Francesco Mereu fu Matteo è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di San Giovanni Suergiu (Cagliari).
2. Il sig. Giovanni Cugusi di Giovanni è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Villamassargia (Cagliari).
3. Il sig. Antonio Michele Salis fu Nicolò è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari).
4. Il sig. Salvatore Manca fu Pietro è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Osilo (Sassari).
5. Il sig. Giovanni Cocco Bitti fu Antonio è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Benetutti (Sassari).
6. Il sig. Giuseppe Pirinu fu Giuseppe è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Borore (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1956

Il direttore generale: FORMENTINI

(6454)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognomi nella forma tedesca

N. 11031/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 novembre 1935, n. 1854 R/Gab., con cui al sig. Schieder Pietro, nato a Castelrotto il 17 novembre 1896, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Fiori;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca, presentata in data 16 agosto 1956 dal sig. Fiori Pietro, nato a Castelrotto il 7 aprile 1924, figlio maggiorenne del predetto, in atto residente a Lienz (Austria) Albineggerstrasse, 18;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 18 novembre 1935, n. 1854 R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Fiori Pietro, nato a Castelrotto il 7 aprile 1924, della di lui moglie Bren Vera, nata il 6 giugno 1924, e delle figlie Vera, nata il 9 aprile 1948 e Sonia, nata il 10 aprile 1948, viene ripristinato nella forma tedesca di Schieder.

Il Consolato generale d'Italia ad Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato.

Il sindaco del comune di Castelrotto curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni ministeriali avanti citate.

Bolzano, addì 6 dicembre 1956

p. *Il Vice Commissario del Governo*
ERENDA

(6331)

N. 10459/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolbano del 29 ottobre 1938, n. 3372 R/Gab., con cui il sig. Zögg Carlo, nato a Naturno il 13 novembre 1884, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ceschi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 settembre 1956 dalla signorina Ceschi Marta, figlia maggiorenne del predetto, in atto residente a Naturno;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 29 ottobre 1938, n. 3372 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Ceschi Marta, nata a Lagundo il 22 febbraio 1930, viene ripristinato nella forma tedesca di Zögg.

Il sindaco del comune di Naturno provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 dicembre 1956

p. *Il Vice Commissario del Governo*
ERENDA

(6330)

N. 10464/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2270 R/Gab., con cui alla signorina Miribung Matilde, nata a San Martino in Badia il 29 dicembre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Miriboni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 18 agosto 1956 dalla predetta signorina Miriboni Matilde, in atto residente a San Martino in Badia;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 6 dicembre 1935, n. 2270 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome della signorina Miriboni Matilde, nata a San Martino in Badia il 29 dicembre 1912 e del di lei figlio minorenne Andrea, nato a San Martino in Badia il 27 novembre 1935, viene ripristinato nella forma tedesca di Miribung.

Il sindaco del comune di San Martino in Badia provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 dicembre 1956

p. *Il Vice Commissario del Governo*
ERENDA

(6333)

N. 10463/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 13 luglio 1936, n. 2930 R/Gab., con cui alla signora Lamprecht Emma, nata a Naturno il 1° ottobre 1912, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Lamberti;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 settembre 1956 dalla predetta signora Lamberti Emma, per conto del figlio minore Lamberti Walter, in atto residente a San Martino in Passiria;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 13 luglio 1936, n. 2930 R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla persona sottoindicata.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Lamberti Walter, nato a San Leonardo in Passiria il 23 maggio 1940, viene ripristinato nella forma tedesca di Lamprecht.

Il sindaco del comune di San Martino in Passiria provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 11 dicembre 1956

p. *Il Vice Commissario del Governo*
ERENDA

(6332)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame speciale per il conferimento di dieci posti di assistente tecnico del servizio schermografico.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti addì 10 agosto successivo, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 222, con il quale fu indetto un concorso per esame speciale per il conferimento di dieci posti di assistente tecnico del servizio schermografico;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto esame di concorso;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1945, n. 417;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numeri 4 e 5;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione esaminatrice del concorso per esame speciale per il conferimento di dieci posti di assistente tecnico del servizio schermografico, di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:
Pignataro dott. Nilo, vice prefetto in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Membri:
Maisani dott. Antonino, medico provinciale capo;
Prozzo dott. Ennio, medico provinciale.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno esercitate dal dott. Alfonso De Silva, direttore di sezione, in servizio presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Art. 2.

Ai componenti la Commissione, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Art. 3.

La spesa graverà sul capitolo 266 del bilancio 1956-57 del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione, a norma di legge, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
L'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica
TESSITORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1956
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 294. — TUMMINIA

(6463)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Graduatoria generale del concorso a sette posti di procuratore aggiunto

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto del 21 febbraio 1956, con il quale è stato indetto un concorso a sette posti di procuratore aggiunto;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Visti i processi verbali della Commissione esaminatrice e ritenuto regolare l'espletamento di detto concorso;

Visto l'art. 3 della legge 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel suddetto concorso:

COGNOME E NOME	Media prove scritte	Voto prova orale	Totale
1. Felici Danilo	6 $^{13}/_{15}$	8 $^{9}/_{15}$	15 $^{7}/_{15}$
2. Mazzella Luigi	7 $^{2}/_{15}$	7 $^{9}/_{15}$	14 $^{11}/_{15}$
3. Stigliano Messuti Aldo	6 $^{7}/_{15}$	8	14 $^{7}/_{15}$
4. Sinagra Lucio	6 $^{7}/_{15}$	7 $^{12}/_{15}$	14 $^{4}/_{15}$
5. Minniti Giuseppe	7 $^{2}/_{15}$	7	14 $^{2}/_{15}$
6. Di Tarsia di Belmonte Paolo-Vittorio	6 $^{7}/_{15}$	7 $^{6}/_{15}$	13 $^{13}/_{15}$
7. Biglione di Viarigi Raimondo	6 $^{11}/_{15}$	7	13 $^{11}/_{15}$
8. Pierantozzi Gaudenzio	7	6 $^{9}/_{15}$	13 $^{9}/_{15}$
9. Clementi Enrico	6 $^{11}/_{15}$	6 $^{12}/_{15}$	13 $^{8}/_{15}$
10. Marani Franco	6 $^{10}/_{15}$	6 $^{3}/_{15}$	12 $^{13}/_{15}$
11. Nicosia Antonino	6	6 $^{6}/_{15}$	12 $^{6}/_{15}$
12. De Sangro Giovanni	6 $^{2}/_{15}$	6	12 $^{2}/_{15}$

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso a sette posti di procuratore aggiunto:

1. Felici Danilo
2. Mazzella Luigi
3. Stigliano Messuti Aldo
4. Sinagra Lucio
5. Minniti Giuseppe
6. Di Tarsia di Belmonte Paolo-Vittorio
7. Biglione di Viarigi Raimondo

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino mensile del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 27 novembre 1956

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1956
Registro n. 12 *Presidenza, foglio n.* 372

(6440)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso per titoli e per esami a quattro posti di assistente in prova (ex gruppo A grado 11°) nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro in Roma, bandito con decreto Ministeriale 16 novembre 1955.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1955, registro n. 63, foglio n. 186, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova (già gruppo *A*, grado 11°) nella carriera direttiva nel ruolo del personale dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a quattro posti di assistente in prova (già gruppo *A*, grado 11°) nella carriera direttiva dell'Istituto di patologia del libro in Roma, avranno luogo nei locali del predetto Istituto alle ore 9 dei giorni 7, 8, 9, 10 e 11 gennaio 1957.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il Ministro: ROSSI

(6465)

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli ad un posto di fotografo in prova, ad uno di meccanico in prova, ad uno di disinfestatore in prova, ad uno di cartaio in prova nel ruolo della carriera esecutiva (già gruppo C) dell'Istituto di patologia del libro di Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 16 novembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1955, registro n. 63, foglio n. 185, con cui è stato bandito un concorso per esami e per titoli ad un posto di fotografo in prova, ad uno di meccanico in prova, ad uno di disinfestatore in prova, ad uno di cartaio in prova nel ruolo della carriera esecutiva (già gruppo *C*) dell'Istituto di patologia del libro di Roma;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli ad un posto di fotografo in prova, ad uno di meccanico in prova, ad uno di disinfestatore in prova, ad uno di cartaio in prova nel ruolo della carriera esecutiva (già gruppo *C*) dell'Istituto di patologia del libro di Roma, avranno luogo in Roma, nei locali del predetto Istituto, via Milano, 76, alle ore 8,30 dei giorni 14, 15, 16, 17, 18 e 19 gennaio 1957.

Roma, addì 22 dicembre 1956

Il Ministro: ROSSI

(6466)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, per esami, a dodici posti di aiuto attuario di 2ª classe presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rende noto che il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso pubblico, per esami, a dodici posti di aiuto attuario di 2ª classe, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 31 ottobre 1956, è prorogato fino al 31 gennaio 1957.

Il presidente: CORSI

(6441)

PREFETTURA DI SIENA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Siena

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIENA

Visto il proprio precedente decreto 23 novembre 1956, n. 42914, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954;
Visto l'ordine di preferenza dei posti messi a concorso indicato dal primo e secondo concorrente;
Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il combinato disposto degli articoli 55 e 23 del regolamento sui concorsi ai posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti medici veterinari sono dichiarati vincitori del concorso in epigrafe per la condotta a fianco di ciascuno indicata:

Pecciarini dott. Santi di Egisto: Buonconvento;
Parducci dott. Guelfo fu Giulio: consorzio Castellina-Radda in Chianti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Siena e sarà pubblicato, per otto giorni, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Siena, addì 18 dicembre 1956

Il prefetto: FERRO

(6467)

PREFETTURA DI PADOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vàcanti nella provincià di Padova alla data del 1° aprile 1956;

Vista la relazione in data 14 dicembre 1956 della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli nn. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

1.	Zannier Lia	punti	50,531	su 100
2.	Marini Maria		49,743	»
3.	Benucci Rosa		49,094	»
4.	Dalla Pozza Lina		48,337	»
5.	Sicchieri Miranda		47,950	
6.	Menon Severina		47,922	
7.	Negrisolo Luigia Bruna		47,692	»
8.	Gattolin Annita		47,002	
9.	Geretti Maria Mercedes		46,968	
10.	Biscuola Ofelia		46,831	
11.	Garavello Gianna		46,546	
12.	Merlin Anna		46,475	»
13.	Mosele Maria		46,353	
14.	Pallaro Neonilda		46,000	»
15.	Tussardi Marcellina		45,903	
16.	Pighi Luigia		45,526	
17.	Casadio Maria Teresa		45,410	
18.	Belgioioso Brunetta		45,391	
19.	Belcaro Udina		45,014	
20.	Zeggio Lina		45,000	
21.	Bicego Anna		44,933	
22.	Pengo Giuliana		44,900	»
23.	D'Angelo Dora		44,799	
24.	Segalla Luigia		44,698	
25.	Franchetto Carmela		44,279	
26.	Vedovello Regina		44,168	
27.	Gatto Antonietta		43,848	
28.	Rabbachin Anna Maria		43,754	
29.	De Santi Carla		43,684	
30.	Stivanello Angela		43,608	
31.	Ortini Rita		43,590	
32.	Gelmi Silvana		43,425	»
33.	Morandin Laidiè		43,335	»
34.	D'Angelo Dina		43,219	»
35.	Isotta Irma		43,172	»
36.	Spoletto Elda		43,062	
37.	Zago Flora		42,865	»
38.	Trevisan Benedetta	punti	42,600	su 100
39.	Stefani Lucia	»	42,532	»
40.	Reffo Giannina		42,331	»
41.	Ferrantin Silvia	»	41,965	»
42.	Grisondi Silvana		41,114	»
43.	Ferroni Santa	»	40,984	»
44.	Baretta Sorgiva		40,293	»
45.	Spinelli Loredana		40,219	»
46.	Quacquarini Cecilia	»	40,031	»
47.	Arrighi Lucilla		40,000	»
48.	Alberton Maria	»	39,855	»
49.	Ambrosi Sonia		39,836	»
50.	Salandin Armida Norma		39,656	»
51.	Slaviero Eleonora	»	39,166	»
52.	Lucarelli Maria	»	39,121	»
53.	Sato Maria		39,104	»
54.	Gianoli Edda	»	38,625	»

Padova, addì 17 dicembre 1956

Il prefetto: ZACCHI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Visto il decreto prefettizio n. 16350, in data 16 maggio 1956, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Padova alla data del 1° aprile 1956;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con decreto prefettizio pari numero e data;

Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;

Visti gli articoli nn. 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche condotte vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Zannier Lia, con recapito a Montagnana, vincitrice della condotta di Montagnana (2° reparto);

2) Marini Maria, con recapito a Gazzo Padovano, vincitrice della condotta consorziale di Vescovana-Granze;

3) Benucci Rosa, con recapito a Lozzo Atestino, vincitrice della condotta di Arquà Petrarca;

4) Dalla Pozza Lina, con recapito a Rubano, via Marconi n. 18, vincitrice della condotta di Codevigo (2° reparto).

Padova, addì 17 dicembre 1956

Il prefetto: ZACCHI

(6528)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.